



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2331 del 11/12/2023

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Rigoli Roberto

ha adottato la presente deliberazione:

OGGETTO

CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI E DELLE FORNITURE DI SERVIZI TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E L'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - O.R.A.S. S.P.A. - PERIODO 2023-2026.

OGGETTO

CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI E DELLE FORNITURE DI SERVIZI TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E L'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - O.R.A.S. S.P.A. - PERIODO 2023-2026.

I Dirigenti proponenti, Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali, Dott.ssa Vania Pederiva, d'intesa con il Direttore dell'U.O.C. Servizi Amministrativi di Ospedale, Dott. Fiorenzo Roma, Responsabili del procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamenti vigenti in materia, relazionano al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

“La deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 232 del 06/03/2018 conferma che ad ORAS S.p.A. sono stati affidati compiti di rilievo pubblicistico che permettono di integrare e completare l'offerta delle Aziende sanitarie regionali prevalentemente nell'erogazione di prestazioni diagnostiche terapeutiche indirizzate al trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza.

La summenzionata delibera, precisa, inoltre, che “...l'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, quale società a partecipazione pubblica, è assoggettato “...ha regole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei settori di attività in cui assume rilievo preminente rispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d'intervento...”.

Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 614 del 14/05/2019, in attuazione a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, sono state approvate, tra l'altro, le schede di dotazione delle strutture ospedaliere che classificano ORAS S.p.A. come struttura riabilitativa integrativa delle rete ospedaliera dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

Con DGRV n. 1395 del 11/11/2022 avente ad oggetto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale, viene ribadita la collocazione di ORAS S.p.A. nell'ambito dell'articolazione operativa dell'offerta dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, quale “struttura riabilitativa regionale.

Lo Statuto di ORAS S.p.A. prevede che, possano essere attribuite alla Società attività attinenti ai servizi sanitari individuati dal socio o dai soci pubblici ad essi istituzionalmente deputati ovvero dalla Regione nell'esercizio delle funzioni attuative della programmazione regionale socio-sanitaria.

In tale contesto, ORAS S.p.A. viene considerato quale attore coinvolto nel processo di governo delle liste di attesa volto a calmierare, tra l'altro, le situazioni di criticità nel rispetto dei tempi di attesa nelle branche specialistiche ambulatoriali.

Alla luce delle considerazioni suesposte, le parti intendono sottoscrivere una serie di accordi finalizzati a migliorare e potenziare i rapporti tra i due enti, al fine di garantire una risposta pronta

ed adeguata alle esigenze della collettività, assicurando un accesso alle cure migliori, appropriate e tempestive.

In esecuzione dei predetti atti e alla programmazione socio sanitaria, gli appositi tavoli tecnici tra l'Azienda ULSS n. 2 e ORAS S.p.A. hanno predisposto la documentazione necessaria per disciplinare i rapporti tra le parti, che si uniscono alla presente deliberazione per farne parte integrante, qui di seguito riepilogati:

Tabella 1

SERVIZI DI ORAS S.P.A. VERSO L'AZIENDA ULSS 2			
Nr.	Documento	Importo previsto / stimato	Periodo di riferimento
1	Convenzione quadro - disciplina dei rapporti di collaborazione	-	2023-2026
2	Allegato 1 - Attività di Assistenza Ospedaliera e di Specialistica Ambulatoriale	-	2023-2024
3	Allegato 1-A - Assistenza Specialistica Ambulatoriale	12.900.000,00 € lordi / residenti veneto 80.000,00 € medicina dello sport 180.000,00 € netti / residenti extra veneto	
4	Allegato 1-B - Assistenza Ospedaliera	15.700.000,00 € / residenti veneto 1.116.000,00 € / residenti extra veneto	
5	Allegato 1-C – Servizio di Prenotazione	-	
6	Allegato 2 - Servizio di supporto clinico-assistenziale (diagnostico e/o terapeutico)	1.700.000,00 €	
7	Allegato 3 - Servizio di screening mammografico	150.000,00 € anno 2023 168.000 € anno 2024 195.000 € anno 2025-2026	2023-2026
8	Allegato 4 - Servizio di Disability Management	44.616,00 € / anno	01/04/23 - 31/03/24
9	Allegato 5 - Gestione Centro Prelievi	185.000,00 €	2023
10	Allegato 6 - Servizio di Trasporto e Soccorso Sanitario	80.000,00 € / anno	2023-2026
11	Allegato 7 – Servizio di distribuzione diretta farmaci	10.000,00 € / anno	2023-2026
SERVIZI DELL'AZIENDA ULSS 2 VERSO ORAS S.P.A.			
Nr.	Documento	Importo previsto / stimato	Periodo di riferimento
12	Allegato 8 - Servizio di condivisione soluzioni tecnologiche ed applicative di servizi	96.471,64 € / anno	2023-2024
13	Allegato 8-A Dettaglio costi Annuì		

14	Allegato 9 - Attività sanitaria relativa a neuroradiologia e radiologia diagnostica per pazienti ambulatoriali	505.000,00 € / anno	03/2023 - 2026
15	Allegato 9-A Dettaglio branca radiologia		
16	Allegato 10 - Attività sanitaria specialità varie	135.000,00 € / anno	03/2023 - 2026
17	Allegato 10-A Dettaglio specialità varie		
18	Allegato 11 - Servizio per l'effettuazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti ricoverati	€ 320.000,00 / anno	2023-2026
19	Allegato 11-A Modulo		
20	Allegato 12 - Servizio Prevenzione RSPP	€ 9.000 / anno	04/2023 - 2024
21	Allegato 13 - Convenzione per la fornitura di emocomponenti emoderivati e prestazioni di medicina trasfusionale	50.000,00 € / anno	07/2023 - 2026
22	Allegato 13-A Repertorio prestazioni, prodotti e tariffe		
23	Servizio di deposito e osservazione salme e servizio obitorio (si rinvia a DDG n. 490 del 18/03/2021)	7.500,00 € / anno	06/2021 - 05/2024
24	Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 23 bis d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (si rinvia a DDG n. 2636 del 30/12/2021)	-	2022-2024
25	Utilizzo dei corsi FAD (si rinvia a DDG n. 2216 del 22/11/2022)	3.294,00 € (anno 2023)	2023-2025
26	Allegato 14 - Accordo nomina trattamento dati		
27	Allegato 14-A Clausole contrattuali tipo		

Con riferimento all'attività di assistenza specialistica ambulatoriale (Allegato 1-A), si precisa che, a differenza di quanto previsto per l'anno 2022 giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1442 del 28/07/2022, l'importo del budget annuo assegnato per i cittadini residenti nel veneto per il biennio 2023-2024 è espresso al lordo del ticket, con un importo di spesa annuo stimato al netto del ticket pari ad € 9.735.000,00. Rispetto all'anno 2022, le Direzioni dell'Azienda ULSS 2 e di ORAS spa hanno concordato di rimodulare ad isorisorse i volumi dei budget annui assegnati per l'assistenza specialistica e ospedaliera, come di seguito riepilogato:

ORAS Spa	TETTI DI SPESA ANNUI	
	2022	2023 / 2024
Specialistica Ambulatoriale	11.150.045,10 (riparametrato al lordo del ticket)	12.900.000,00
Assistenza Ospedaliera	17.447.100,00	15.700.000,00
TOTALE	28.597.145,10	28.600.000,00

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di approvare per le motivazioni riportate in parte narrativa la convenzione quadro per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda ULSS n. 2 e ORAS S.p.A., periodo 2023-2026, sulla

base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria, nonché di approvare gli atti indicati nella Tabella 1 di cui in premessa, nei punti dal nr. 1 al nr. 22 e dal nr. 26 al nr. 27;

- di prendere atto degli accordi già in essere tra l'Azienda ULSS n. 2 e ORAS S.p.A. e riepilogati nella Tabella 1 di cui in premessa, nei punti dal nr. 23 al nr. 25.”

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del succitato Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni riportate in parte narrativa la convenzione quadro per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda ULSS n. 2 e ORAS S.p.A., periodo 2023-2026, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche risultanti dalla relativa istruttoria, nonché di approvare gli atti indicati nella Tabella 1 di cui in premessa, nei punti dal nr. 1 al nr. 22 e dal nr. 26 al nr. 27;
- 2) di prendere atto degli accordi già in essere tra l'Azienda ULSS n. 2 e ORAS S.p.A. e riepilogati nella Tabella 1 di cui in premessa, nei punti dal nr. 23 al nr. 25.;
- 3) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato,

Anno	B.U.	Conto	Descrizione Conto	Importo	Autorizzazione	C.O.
2023	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 9.250.000,00	23-U01807	T013
2024	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 9.735.000,00	(ALLEGATO 1)	T013
2023	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 180.000,00	23-U01808	T013
2024	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 180.000,00	(ALLEGATO 1)	T013
2023	SAN	EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL-ALTRI SOGG.PUBBLICI	€ 14.400.000,00	23-U01809	T013
2024	SAN	EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL-ALTRI SOGG.PUBBLICI	€ 15.700.000,00	(ALLEGATO 1)	T013

2023	SAN	EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL-ALTRI SOGG.PUBBLICI	€ 850.000,00	23-U01810	T013
2024	SAN	EBA0820001	SERV.SAN.ASSISTENZA OSPE.PUBBL-ALTRI SOGG.PUBBLICI	€ 1.116.000,00	(ALLEGATO 1)	T013
2023	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 1.700.000,00	23-U04310 (ALLEGATO 2)	T013
2024	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 1.700.000,00	(ALLEGATO 2)	T013
2023	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 150.000,00	23-U04311 (ALLEGATO 3)	T013
2024	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 168.000,00	(ALLEGATO 3)	T013
2025	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 195.000,00	(ALLEGATO 3)	T013
2026	SAN	EBA0550001	SERV.SAN.ASS.SPEC.AM BULATORIALE-ALTRI SOGG.PUBBL.	€ 195.000,00	(ALLEGATO 3)	T013
2023	SAN	EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	€ 33.462,00	23-U04355 (ALLEGATO 4)	T015
2024	SAN	EBA1165005	PREST.SOCIO SAN.ALTRI SOGG.PUBB.-ALTRO	€ 11.154,00	(ALLEGATO 4)	T015
2023	SAN	EBA1510001	ALTRI SERVIZI SOCIOSAN.-ALTRI SOGG.PUBB.REGIONALI	€ 185.000,00	23-U04312 (ALLEGATO 5)	T013
2023	SAN	EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	€ 80.000,00	23-U01811	T013
2024	SAN	EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	€ 80.000,00	(ALLEGATO 6)	T013
2025	SAN	EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	€ 80.000,00	(ALLEGATO 6)	T013
2026	SAN	EBA1110001	PREST.TRASPORTO SANITARIO ALTRI SOGG.PUBB.REGIONE	€ 80.000,00	(ALLEGATO 6)	T013

mediante corrispondente utilizzo del budget assegnato all'Ufficio proponente sul rispettivo conto del Bilancio Economico Preventivo dell'anno di riferimento;

- 4) di dare atto che l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica provvederà ad includere le previsioni di spesa derivanti dall'applicazione di quanto previsto nell'Allegato 7 nel conto di contabilità generale EBA0040004 "Medicinali con AIC-Altro", centro ordinatore T001;
- 5) di dare atto che i rimborsi stimati derivanti dalla presente deliberazione vengono così determinati:

Anno	B.U.	Conto	Descrizione Conto	Importo	Autorizzazione	C.O.
2023	SAN	EAA0930001	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-PRIVATI	€ 96.471,64	23-E00496 (ALLEGATO 8)	T010
2024	SAN	EAA0930001	CONCORSI RECUPERI E RIMB.-PRIVATI	€ 96.471,64	(ALLEGATO 8)	T010
2023	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 405.000,00	23-E00498 (ALLEGATO 9)	T011
2024	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 505.000,00	(ALLEGATO 9)	T011
2025	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 505.000,00	(ALLEGATO 9)	T011

2026	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 505.000,00	(ALLEGATO 9)	T011
2023	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 105.000,00	23-E00499 (ALLEGATO 10)	T011
2024	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 135.000,00	(ALLEGATO 10)	T011
2025	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 135.000,00	(ALLEGATO 10)	T011
2026	SAN	EAA0710001	PREST. SANITARIE INTRAM-CONS. ART.55 C.1 LETT. C,D E ART. 58	€ 135.000,00	(ALLEGATO 10)	T011
2023	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	€ 320.000,00	23-E00500 (ALLEGATO 11)	T011
2024	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	€ 320.000,00	(ALLEGATO 11)	T011
2025	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	€ 320.000,00	(ALLEGATO 11)	T011
2026	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	€ 320.000,00	(ALLEGATO 11)	T011
2023	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	€ 6.750,00	23-E00501 (ALLEGATO 12)	T011
2024	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB.ATT.TIPICHE-ALTRI SOGG.PUBB	€ 9.000,00	(ALLEGATO 12)	T011
2023	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT. TIPICHE – ALTRI SOGG. PUBB.	€ 25.000,00	23-E00209 (ALLEGATO 13)	T011
2024	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT. TIPICHE – ALTRI SOGG. PUBB.	€ 50.000,00	(ALLEGATO 13)	T011
2025	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT. TIPICHE – ALTRI SOGG. PUBB.	€ 50.000,00	(ALLEGATO 13)	T011
2026	SAN	EAA0870001	CONCORSI RECUPERI RIMB. ATT. TIPICHE – ALTRI SOGG. PUBB.	€ 50.000,00	(ALLEGATO 13)	T011

6) di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ad ORAS S.p.A., per la sottoscrizione per accettazione.

Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo

Mangione Patrizia

Il Direttore sanitario

Formentini Stefano

Il Direttore dei servizi socio-sanitario

Rigoli Roberto

**Il Direttore generale
Benazzi Francesco**


REPUBBLICA ITALIANA REGIONE DEL VENETO
CONVENZIONE QUADRO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER DISCIPLINARE I
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA E
L'OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. –
O.R.A.S. DI MOTTA DI LIVENZA

Oggi addì _____ del mese di _____ dell'anno duemilaventitré presso gli uffici della

Direzione Aziendale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, siti in Treviso, via

Sant'Ambrogio di Fiera n. 37,

TRA

l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, di seguito denominata "Azienda Ulss", con sede legale

in Treviso, via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, C.F. e P.I. n. 03084880263, qui rappresentata

dal dott. Francesco Benazzi, che agisce non in proprio ma in nome e per conto della stessa

Azienda Ulss in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, giusta poteri conferiti

con DDR 26 febbraio 2021, n. 21;

E

l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. di seguito denominato "ORAS S.p.A.",

con sede legale in Motta di Livenza (TV), via Padre Leonardo Bello n. 3/C, C.F. e P.I. n.

03809980265, qui rappresentato dalla dott.ssa Orianna Romanello, che agisce non in proprio

ma in nome e per conto dello stesso ORAS S.p.A. in qualità di Amministratore Delegato e

legale rappresentante, giusta poteri conferiti con Consiglio di Amministrazione di ORAS

S.p.A. del 4/10/2021.

PREMESSO CHE

- ORAS S.p.A. è una struttura riabilitativa di rilievo regionale, partecipata per il 98,19% dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e per il restante 1,81% dal Comune di Motta di Livenza;

- ORAS S.p.A. accoglie in regime di degenza ordinaria e diurna (Day Hospital), pazienti che



necessitano di progetti riabilitativi per disabilità di varia origine, siano esse transitorie o permanenti. Prende inoltre in carico da un'area vasta della Regione Veneto, pazienti sempre più complessi sia sul piano clinico – assistenziale, sia strettamente riabilitativo, garantendo, grazie all'esperienza acquisita in questi anni dai team riabilitativi multi professionali e multidisciplinari, la realizzazione di percorsi riabilitativi articolati che prevedono programmi diversificati in base alla patologia, alla stabilità clinica e alle necessità del soggetto e una gestione nel complesso qualitativamente elevata anche di malati particolarmente fragili e complessi;

- Presso ORAS S.p.A. è attivo anche un Servizio Poliambulatoriale di livello, che garantisce in aggiunta attività specialistiche multidisciplinari a un elevato bacino di utenza, circa 250.000 prestazioni/anno, primariamente a supporto dei pazienti ricoverati presso le diverse Unità Operative nonché per quelli provenienti dal territorio di Motta di Livenza, dalla provincia di Treviso e dalle province limitrofe, il tutto in un'ottica di "presa in carico globale" del paziente. L'attività ambulatoriale assicura tutte le prestazioni specialistiche maggiori, con particolare riguardo ai servizi rivolti alla diagnostica per immagini ecotomografica e comunque a tutte quelle prestazioni medico-specialistiche la cui richiesta è più rilevante per le patologie di interesse riabilitativo;

- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 232 del 06/03/2018 conferma che ad ORAS S.p.A. sono stati affidati compiti di rilievo pubblicistico che permettono di integrare e completare l'offerta delle Aziende sanitarie regionali prevalentemente nell'erogazione di prestazioni diagnostiche terapeutiche indirizzate al trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza;

- la summenzionata delibera, precisa, inoltre, che *"...l'Ospedale riabilitativo e di alta specializzazione di Motta di Livenza, quale società a partecipazione pubblica, è assoggettato "...a regole analoghe a quelle applicabili ai soggetti pubblici nei settori di attività in cui assume*



rilievo preminente rispettivamente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la

destinazione non privatistica della finanza d'intervento.....;

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 614 del 14/05/2019, in attuazione

a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, sono state approvate, tra

l'altro, le schede di dotazione delle strutture ospedaliere che classificano ORAS S.p.A. come

struttura riabilitativa integrativa della rete ospedaliera dell'Azienda Ulss;

- con DGRV n. 1395 del 11/11/2022 avente ad oggetto il rinnovo dell'accreditamento

istituzionale, viene ribadita la collocazione di ORAS S.p.A. nell'ambito dell'articolazione

operativa dell'offerta dell'Azienda Ulss, quale "struttura riabilitativa regionale";

- lo Statuto di ORAS S.p.A. prevede che, possano essere attribuite alla Società attività

attinenti ai servizi sanitari individuati dal socio o dai soci pubblici ad essi istituzionalmente

deputati ovvero dalla Regione nell'esercizio delle funzioni attuative della programmazione

regionale socio-sanitaria;

- in tale contesto, ORAS S.p.A. viene considerato quale attore coinvolto nel processo di

governo delle liste di attesa volto a calmierare, tra l'altro, le situazioni di criticità nel rispetto

dei tempi di attesa nelle branche specialistiche ambulatoriali;

- alla luce delle considerazioni suesposte, le parti intendono sottoscrivere la presente

convenzione finalizzata a migliorare e potenziare i rapporti tra i due enti, al fine di garantire

una risposta pronta ed adeguata alle esigenze della collettività, assicurando un accesso alle

cure migliori, appropriate e tempestive.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti come in epigrafe rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella



parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono per espressa volontà dei contraenti parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

La convenzione e i provvedimenti attuativi della medesima sono regolati in via graduata:

- a) dalle clausole e dagli allegati della presente convenzione, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- b) dalle norme e regolamenti di settore e loro successive modifiche ed integrazioni richiamati dalla presente convenzione e dagli allegati;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) dalle altre disposizioni normative previste di cui agli accordi vigenti al momento della stipula della presente convenzione.

Le clausole della convenzione e degli allegati sono sostituite, modificate ovvero abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, decreti o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 3 – Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina normativa e contrattuale relativa:

- a) all'utilizzo dei servizi sanitari e tecnici;
- b) all'utilizzo dei locali di proprietà dell'Azienda Ulss da parte di ORAS S.p.A..
- c) alla fornitura di servizi a vario titolo, espressamente previsti negli allegati della presente convenzione.

ART. 4 – Durata

La convenzione avrà durata con decorrenza 01/01/2023 fino al 31/12/2026, ferme restando le obbligazioni reciproche assunte dall'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. per tutta la durata delle medesime, o fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.



I singoli allegati, parti integranti della presente convenzione, possono prevedere durata inferiore a seconda della tipologia del Servizio trattato. I rinnovi dei citati accordi andranno formalizzati tra le parti con un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di scadenza degli stessi.

ART. 5 – Oneri ed obblighi

Gli oneri e gli obblighi facenti capo rispettivamente all'Azienda Ulss e ad ORAS S.p.A. sono indicati negli allegati alla presente convenzione e nei provvedimenti attuativi della medesima secondo la specifica materia.

Le parti dichiarano di accettarli senza riserva né eccezione alcuna e di impegnarsi alla loro esecuzione secondo buona fede alle condizioni contenute negli atti indicati al precedente comma.

ART. 6 – Informazioni sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

ORAS S.p.A. e l'Azienda Ulss prendono atto che le disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito RGPD- riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

ORAS S.p.A. e l'Azienda Ulss dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del RGPD, che i dati personali comunicati da ciascuna parte per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono raccolti e trattati dall'altra parte, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali



responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, nonché per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. I dati raccolti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della presente convenzione verranno conservati per tutta la durata ed anche successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per i relativi obblighi amministrativi, contrattuali contabili e fiscali, secondo quanto previsto dal prontuario di selezione per gli archivi delle ASL e delle aziende ospedaliere

(https://archivi.cultura.gov.it/fileadmin/risorse/massimari_scarto/Aziende_ospedaliere_2001.pdf).

ORAS S.p.A. e l'Azienda Ulss prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere di ciascuna parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

ART. 7.- Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte in virtù della presente convenzione comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali. ORAS S.p.A. e



Azienda Ulss, in funzione delle tipologie di servizi e/o attività declinati nel dettaglio nei provvedimenti attuativi allegati alla presente convenzione, potranno assumere ruoli e responsabilità diverse in materia di protezione dei dati. ORAS S.p.A. e Azienda Ulss assumeranno la qualità di responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28), nel caso in cui ciascuna di esse effettuerà le operazioni di trattamento per conto dell'altra, in questo caso il responsabile verrà designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del RGPD con apposito atto giuridico (in allegato alla presente convenzione quadro).

Nel caso in cui ciascuna di esse, per adempiere a quanto previsto nello specifico provvedimento attuativo, opererà in qualità di autonomo titolare, la stessa si assumerà tutte le responsabilità e gli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite sia dal Regolamento UE 2016/679 (ai sensi dell'art.24), sia dal vigente Codice in materia di protezione dati personali D.lgs. 196/2003 e s.m.i. anche con specifico riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.)

Pertanto ogni provvedimento attuativo, parte integrante della presente convenzione, declina ruoli, responsabilità e obblighi in materia di protezione dei dati personali che dovranno essere attuati dalle parti. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", e in particolare alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi dell'art.32 del citato Regolamento). Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9. questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

ART. 8 - Obblighi di riservatezza delle parti



L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. hanno l'obbligo reciproco di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, registri informatici ed altro, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. sono reciprocamente responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 9 – Adempimenti connessi alla legge n. 22/2002

Ogni adempimento e responsabilità per l'applicazione della legge regionale 16.8.2002, n. 22 ad oggetto "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" compete in via esclusiva all'Azienda Ulss e ad ORAS S.p.A..

ART. 10 - Rispetto dei principi etico-comportamentali

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. modifiche e integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di ORAS S.p.A. ha approvato l'adozione di un Modello Organizzativo 231 e di un Codice Etico che ne forma parte integrante e che definisce specifiche regole di comportamento ai sensi della Legge 190/2012, nonché l'insieme di valori di etica aziendale che la società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato.

L'Azienda Ulss ha adottato un proprio Codice di comportamento aziendale, ad integrazione di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti formano i principi generali che i dipendenti pubblici e gli altri



destinatari del Codice sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione e il rispetto dei doveri costituzionali.

E' interesse primario delle parti che le attività previste dalla presente Convenzione siano svolte in osservanza e nel rispetto dei rispettivi Codici etico-comportamentali.

La violazione grave e reiterata dei principi contenuti nei sopra citati atti determina la risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle parti.

ART. 11 – Verifiche e controlli

Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione quadro e degli allegati tecnici della medesima sono svolte dall'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. secondo quanto meglio specificato nei citati allegati.

Le parti intendono costituire un Tavolo congiunto di monitoraggio che si riunirà mensilmente e che avrà la finalità di monitorare tutte le attività oggetto della Convenzione e di concordare eventuali revisioni ed aggiornamenti in ragione di sopraggiunte esigenze di volta in volta segnalate da ciascun ente.

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. s'impegnano a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di rispettiva competenza, all'uopo fornendo i dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati.

ART. 12 – Responsabilità

Entrambi gli Enti sono responsabili dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dall'altra parte, arrecati – per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo – sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti sia a cose proprie o di terzi o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'altra parte ed il



personale di questa o di ditte fornitrici preposto al controllo e alla vigilanza.

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. non sono responsabili per eventi ritenuti di forza maggiore, quali scioperi, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili ad un ente sanitario e/o al proprio personale, altre cause simili, fatti salvi gli obblighi specifici di copertura assicurativa secondo le disposizioni di legge e sulla contrattazione collettiva del personale dipendente e le linee guida in materia di responsabilità civile delle strutture sanitarie del Veneto.

Si osservano le vigenti disposizioni in materia di responsabilità nel caso di utilizzo di spazi o di attività gestite in comune tra Azienda Ulss e ORAS S.p.A..

ART. 13 – Recesso

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. hanno diritto di recedere unilateralmente senza preavviso alcuno, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti di particolare gravità;
- sopravvenute disposizioni normative o determinazioni in materia della Regione del Veneto incompatibili con la presente regolamentazione e con le finalità istituzionali dei rispettivi enti sanitari.

Negli altri casi l' Azienda Ulss e ORAS S.p.A. hanno diritto di recedere unilateralmente con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi alla controparte mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Art. 14 – Controversie e foro competente

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. s'impegnano a risolvere in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione della convenzione nonché degli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi.

A tal fine ciascun ente sanitario può presentare all'altro una proposta motivata di accordo



bonario.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario cessa la materia del contendere.

Ove non si proceda all'accordo bonario e vengano confermate le rispettive riserve, la definizione delle controversie sarà di competenza del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs. 104/2010.

ART. 15 – Oneri fiscali e contrattuali

Sono a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50% per ciascuna, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali.

Il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26.4.1986 n. 131.

ART. 16 – Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale dell'Azienda Ulss e ORAS S.p.A., che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone discusso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione non comporta l'invalidità o l'inefficacia della medesima convenzione nel suo complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra l'Azienda Ulss e ORAS S.p.A.; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando con essi a regolare la materia; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa dell'Azienda Ulss e ORAS S.p.A.



manifestata per iscritto.

ART. 17 – Allegati

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati per la disciplina delle singole materie.

ALLEGATO 1) attività di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale

ALLEGATO 2) servizio di supporto clinico-assistenziale (diagnostico e/o terapeutico)

ALLEGATO 3) servizio di screening mammografico

ALLEGATO 4) servizio di Disability Management

ALLEGATO 5) gestione centro prelievi

ALLEGATO 6) servizio di trasporto e soccorso sanitario

ALLEGATO 7) servizio di distribuzione diretta farmaci

ALLEGATO 8) servizio di condivisione soluzioni tecnologiche ed applicative di servizi

ALLEGATO 9) attività sanitaria relativa a neuroradiologia e radiologia diagnostica per pazienti ambulatoriali

ALLEGATO 10) attività sanitaria specialità varie

ALLEGATO 11) servizio per l'effettuazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti ricoverati

ALLEGATO 12) servizio prevenzione RSPP

ALLEGATO 13) Convenzione per la fornitura di emocomponenti emoderivati e prestazioni di medicina trasfusionale

ALLEGATO 14) accordo nomina trattamento dati

- Servizio di deposito e osservazione salme e servizio obitorio (si rinvia a DDG n. 490 del 18/03/2021)

- Protocollo d'Intesa ai sensi dell'art. 23 bis d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (si rinvia a DDG n. 2636 del 30/12/2021)



- Utilizzo dei corsi FAD (si rinvia a DDG n. 2216 del 22/11/2022)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 1

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA E DI

SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Art. 1 – Oggetto

Posto che l'obiettivo della programmazione regionale è quello di assicurare il completamento del processo di integrazione e di specializzazione nella rete ospedaliera delle strutture che possono erogare prestazioni LEA, governarne le integrazioni e le sinergie in particolare per le società partecipate a capitale interamente pubblico nonché per le strutture private accreditate identificate come "Presidi ospedalieri di rete regionale" al fine di aumentare l'accessibilità e l'universalità del SSR, tra cui è ricompresa ORAS S.p.A., e che il governo della gestione delle liste e dei tempi di attesa rappresenta una delle principali attività finalizzate ad assicurare al cittadino la migliore performance possibile nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, l'Azienda ULSS necessita di avvalersi della collaborazione di ORAS S.p.A. per l'erogazione, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, delle prestazioni sanitarie – rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali – di ricovero ospedaliero, in regime ordinario e diurno (day hospital - day surgery), di day service nonché di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, nel rispetto delle norme vigenti, del numero dei posti letto di cui alla vigente scheda di dotazione ospedaliera (ex DGRV n. 614 del 14/05/2019).

L'elenco delle principali funzioni ospedaliere e branche specialistiche ricomprese nel presente accordo è riportato nell'Allegato 1-A e 1-B ed eventuali ulteriori necessità di prestazioni, afferenti a branche diverse da quelle contemplate nell'Allegato 1-A in parola, per cui è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio nonché il rinnovo dell'accreditamento istituzionale

(rispettivamente giusto decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 228 del 23/07/2021 e deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1395 del 11/11/2022), potranno essere concordate in accordo tra le parti.

Il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso di ORAS S.p.A. all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS nella quale insiste e delle altre Aziende ULSS, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e dai volumi di attività annui fissati dall'Azienda ULSS rispettivamente in € 15.700.000,00 per l'assistenza ospedaliera e in € 12.900.000,00 al lordo del ticket per l'assistenza specialistica ambulatoriale (L'importo di spesa stimata al netto del ticket risulta pari ad € 9.735.000,00).

Si prevede, per il biennio 2023-2024, una spesa annua da erogare a favore di residenti in regioni diverse dal Veneto pari ad € 1.116.000,00 e ad € 180.000,00 rispettivamente per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale, stimata sulla base dell'andamento storico dell'attività registrata.

Infine, si prevede, per il biennio 2023-2024, una spesa annua da erogare per prestazioni di Medicina dello Sport ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva pari ad € 80.000,00.

Art. 2 - Obblighi di ORAS S.p.A.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, ORAS S.p.A. si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero biennio 2023-2024, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

ORAS S.p.A. nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi



compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della

propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale

in materia di:

a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo

accordo tra le parti;

b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate

previo accordo tra le parti;

c) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;

d) utilizzo dei ricettari;

e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;

f) compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss,

delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali (Allegato 1-C);

h) completa integrazione con l'Azienda Ulss delle agende relativamente alle prestazioni di

ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda ULSS;

i) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o

a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017;

j) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti

informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

k) integrazione con il sistema regionale "fascicolo sanitario" per quanto concerne i processi

di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi.

ORAS S.p.A. deve, inoltre:

I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscono i

parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;

II. rispettare quanto previsto dalla DGR n. 610/2014 ad oggetto "Definizione dei valori minimi



di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza

ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n.

179/CR del 30 dicembre 2013”;

III. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett b), del DM 2 aprile 2015, n. 70;

IV. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la

propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli

effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse

classi di priorità delle prestazioni, in applicazione al principio solidaristico di cui all'art. 2

Cost..

ORAS S.p.A. comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività

sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire

continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

ORAS S.p.A. assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede

nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ORAS S.p.A. eroga assistenza ospedaliera e prestazioni ambulatoriali per conto e con oneri a

carico del SSN ai cittadini residenti e non residenti nel Veneto secondo le disposizioni

regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la

Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo

contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni,

sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente ad ORAS S.p.A. ogni aggiornamento della

disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte



nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti da ORAS S.p.A..

Art. 4 - Rapporti economici

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e nel rispetto dei livelli di spesa e dei volumi di attività di cui all'art. 1.

Il termine previsto per il pagamento delle prestazioni erogate è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somma che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Controlli

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, ORAS S.p.A. prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso ORAS S.p.A., ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo ORAS S.p.A. metterà a disposizione la documentazione sanitarie e amministrativa inerente l'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi

ORAS S.p.A. si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti



attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 8 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, le parti tratteranno i dati personali e particolari relativi ai soggetti persone fisiche destinatari dal servizio di cui al presente atto, in qualità di autonomi titolari del trattamento sulla base degli obblighi previsti dalla normativa e dalle deliberazioni regionali. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati”, ed a categorie particolari ai sensi dell'art. 9, questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto



previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

**ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
E L'EROGATORE OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS**
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE BIENNIO 2023-2024
RESIDENTI VENETO

MACROAREA	BRANCA	CODICE	PRESTAZIONE	BUDGET ANNUO BIENNIO 2023-2024		
				Tariffa 01	N. Prest. Tot	€ al lordo del ticket Tot
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	1.500	21.375,00
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	89.7B.2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	1.750	35.875,00
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15	1.700	18.955,00
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	22,35	14.000	312.900,00
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	13,95	2.100	29.295,00
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	93.22.2	REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI ORTESI DINAMICA.	114,95	10	1.149,50
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	93.40.2	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO. La prestazione sostituisce cod. 93.39.2 Per seduta di (45 minuti ciascuno)(Ciclo di 10 sedute).	22,35	470	10.504,50
2 - Medicina fisica e riabilitazione	56.Medicina fisica e riabilitazione	93.71.8	RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE - La prestazione sostituisce cod. 93.71.1, 93.71.3 E 93.72.1 (Rieducazione disturbi comunicativi e/o cognitivi). Trattamento disturbi della deglutizione con/senza ausili, fono-articolari, funzionali o organici periferici con/senza ausili, afasia, sordità, dislalia, balbuzie, disartria, dist. cort. sup. paz. grav. di. Seduta di 60 min (ciclo di dieci sedute).	27,90	130	3.627,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	85.11.1	AGOSPIRATO ECOGUIDATO DELLA MAMMELLA. Biopsia con ago sottile della mammella	40,25	90	3.622,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	85.21.1	ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA. Eco-guidata	40,25	5	201,25
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03	TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C)	85,50	1.100	94.050,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.1	TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbita con e senza MDC(87.03.D)	181,35	60	10.881,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.2	TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]. In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.4)	96,65	400	38.660,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.3	TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]. In caso di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.4)	153,60	10	1.536,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.5	TC DELL' ORECCHIO. [orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare]	145,25	130	18.882,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.7	TC DEL COLLO [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]. TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]	90,00	60	5.400,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.8	TC DEL COLLO SENZA E CON MDC. [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]	175,30	60	10.518,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.03.F	TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN]. La prestazione sostituisce cod. 87.03.4.	111,65	30	3.349,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.11.3	ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT)	22,80	500	11.400,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.12.1	TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. Per cefalometria ortodontica	11,15	70	780,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.16.6	RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. La prestazione sostituisce cod. 87.16.1.	16,20	120	1.944,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.16.7	RX EMIMANDIBOLA. La prestazione sostituisce cod. 87.16.1.	16,20	10	162,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.17.4	RX STANDARD DEL CRANIO - La prestazione sostituisce cod. 87.17.1. Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mento.	27,90	50	1.395,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.22	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE. (2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna cervicale	36,20	800	28.960,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.23	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE). (2 proiezioni) Esame morfodinamico della colonna dorsale, rachide dorsale per morfometria vertebrale	36,20	800	28.960,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.24	RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. (2 proiezioni) Radiografia del rachide lombosacrale o sacrococcigeo, esame morfodinamico della colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per morfometria vertebrale	36,20	2.000	72.400,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.29	RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA. (2 proiezioni) Radiografia completa della colonna e del bacino sotto carico	78,15	500	39.075,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.36	ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE. Esame polifascico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale	94,95	60	5.697,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.37.1	MAMMOGRAFIA BILATERALE. (2 proiezioni)	37,70	4.500	169.650,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.37.2	MAMMOGRAFIA MONOLATERALE. (2 proiezioni)	24,90	430	10.707,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.41	TC DEL TORACE. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	122,80	700	85.960,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.41.1	TC DEL TORACE SENZA E CON MDC. [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino].	223,40	720	160.848,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.43.1	RADIOGRAFIA DI COSTE, STERNO E CLAVICOLA. (3 proiezioni) Scheletro toracico costale bilaterale	36,20	25	905,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.43.3	RX DELLO SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE. La prestazione sostituisce cod. 87.43.2.	17,30	250	4.325,00

MACROAREA	BRANCA	CODICE	PRESTAZIONE	Tariffa 01	N. Prest. Tot	€ al lordo del ticket Tot
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.43.4	RX DELLO STERNO. La prestazione sostituisce cod. 87.43.2.	17,30	50	865,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.43.5	RX DELLA CLAVICOLA. La prestazione sostituisce cod. 87.43.2.	17,30	50	865,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.44.1	RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	25,15	3.700	93.055,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	87.71	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI. Incluso: Logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo, pelvi, vescica.	102,80	10	1.028,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.01.1	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni. Non associabile a cod. 88.01.2	95,45	15	1.431,75
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.01.2	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni.	223,40	50	11.170,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.01.3	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a cod.88.01.4	95,45	30	2.863,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.01.4	TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata	223,40	15	3.351,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.01.5	TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a cod.88.01.1 e cod. 88.01.3	124,50	330	41.085,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.01.6	TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a cod. 88.01.2 e cod. 88.01.4	279,20	1.100	307.120,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.02.1	TC UROGRAFIA. Incluso eventuale studio dell'addome extraurinario. Non associabile a 88.01.1, 88.01.2, 88.01.3, 88.01.4, 88.01.5, 88.01.6.	223,40	190	42.446,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.19	RX DIRETTA DELL' ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO].	36,20	50	1.810,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.21.1	RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE. La prestazione sostituisce cod. 88.21.	27,90	40	1.116,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.21.2	RX DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.21.	27,90	1.550	43.245,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.21.3	RX DEL BRACCIO. La prestazione sostituisce cod. 88.21.	27,90	50	1.395,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.22.1	RX DEL GOMITO. La prestazione sostituisce cod. 88.22.	27,90	350	9.765,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.22.2	RX DELL'AVAMBRACCIO. La prestazione sostituisce cod. 88.22.	27,90	50	1.395,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.23.1	RX DEL POLSO. La prestazione sostituisce cod. 88.23.	27,90	650	18.135,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.23.2	RX DELLA MANO comprese le dita. La prestazione sostituisce cod. 88.23.	27,90	2.000	55.800,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.26.1	RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. La prestazione sostituisce cod. 88.26.	27,90	1.500	41.850,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.26.2	RX DELL'ANCA. La prestazione sostituisce cod. 88.26.	27,90	2.500	69.750,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.27.1	RX DEL FEMORE. La prestazione sostituisce cod. 88.27.	27,90	180	5.022,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.27.2	RX DEL GINOCCHIO. La prestazione sostituisce cod. 88.27.	27,90	2.600	72.540,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.27.3	RX DELLA GAMBA. La prestazione sostituisce cod. 88.27.	27,90	150	4.185,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.28.1	RX DELLA CAVIGLIA. La prestazione sostituisce cod. 88.28.	27,90	380	10.602,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.28.2	RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita. La prestazione sostituisce cod. 88.28.	27,90	3.000	83.700,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.29.1	RADIOGRAFIA COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO.	32,70	130	4.251,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.29.2	RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA. (3 proiezioni)	28,50	120	3.420,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.31	RADIOGRAFIA DELLO SCHELETRO IN TOTO. [Scheletro per patologia sistemica]	279,20	15	4.188,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.33.1	STUDIO DELL' ETA' OSSEA. (1 proiezione) polso-mano o ginocchia	13,15	35	460,25
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.5	TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE.	93,55	60	5.613,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.9	TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC. Almeno tre distretti anatomici	502,50	70	35.175,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.A	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a 87.03.7 e con 88.38.9	122,80	60	7.368,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.B	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a 87.41, 87.41.1, 87.41.2, 88.38.9.	122,80	40	4.912,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.C	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. La prestazione sostituisce cod. 88.38.1. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.1, 88.01.3, 88.01.5, 88.38.9	122,80	259	31.805,20
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.F	TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.2. Incluso eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a 88.01.2, 88.01.4, 88.01.6, 88.38.9	223,40	5	1.117,00

MACROAREA	BRANCA	CODICE	PRESTAZIONE	Tariffa 01	N. Prest. Tot	€ al lordo del ticket Tot
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.N	TC DI SPALLA E BRACCIO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.	122,80	40	4.912,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.P	TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.	122,80	5	614,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.Q	TC DI POLSO E MANO. La prestazione sostituisce cod.88.38.3.	122,80	60	7.368,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.38.X	TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. La prestazione sostituisce cod. 88.38.4.	223,40	5	1.117,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.39.2	TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE[articolazione coxo-femorale, femore].La prestazione sostituisce cod.88.38.6.	122,80	30	3.684,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.39.8	TC DI GINOCCHIO E GAMBA. La prestazione sostituisce cod.88.38.6.	122,80	70	8.596,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.39.9	TC DI CAVIGLIA E PIEDE. La prestazione sostituisce cod.88.38.6.	122,80	40	4.912,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.41.1	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a 88.41.2 e 88.41.3	216,40	5	1.082,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.41.2	ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a88.41.1 e 88.41.3	216,40	30	6.492,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.41.3	ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2	216,40	20	4.328,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.43	ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE.	216,40	10	2.164,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.44.1	ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a 88.47.1 e 88.47.2	216,40	40	8.656,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.45.1	ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a 88.45 e 88.47.1	216,40	30	6.492,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.47.2	ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. Non associabile a 88.44.1 e 88.47.1	216,40	60	12.984,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.48.1	ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI. Inclusa l'aorta addominale sottorenale. Non associabile a 88.47.1	216,40	40	8.656,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7	30,65	9.900	303.435,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3	55,85	5	279,25
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	100,50	69	6.934,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.72.6	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA SENZA e CON MDC A riposo. Non associabile a 88.72.1, 88.72.2	111,65	5	558,25
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.73.1	ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	38,75	3.650	141.437,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.73.2	ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare.	22,85	650	14.852,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	47,50	90	4.275,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.73.7	ECOCOLORDOPPLER PARATIROIDI.	37,00	10	370,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.74.1	ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro. Incluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a cod. 88.75.1, 88.76.1	78,15	1.800	140.670,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.74.7	STUDIO ECOGRAFICO DEL REFLUSSO GASTROESOFAGEO. La prestazione sostituisce cod. 88.74.2. Incluso eventuale integrazione Color Doppler	46,90	5	234,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.74.8	ECOGRAFIA DELLE VIE DIGESTIVE. La prestazione sostituisce cod. 88.74.3. Incluso eventuale integrazione Color Doppler	46,90	5	234,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.74.9	ECOCOLORDOPPLER ARTERIE RENALI. La prestazione sostituisce cod. 88.74.5. Studio ipertensione renovascolare. Incluso indici qualitativi e semiquantitativi	46,90	250	11.725,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.74.A	ECOCOLORDOPPLER VASI SPLANCNICI. La prestazione sostituisce cod. 88.74.4. Incluso valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi.	46,90	30	1.407,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.75.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschili o femminili ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6	67,05	2.400	160.920,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.75.2	ECO(COLOR)DOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE. Vescica e pelvi maschili o femminili, Ecografia ostetrica o ginecologica con flussimetria doppler	54,20	25	1.355,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.76.1	ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1	111,65	22.000	2.456.300,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso vasi viscerali. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	34,60	430	14.878,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.76.5	ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	34,60	50	1.730,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50	100	4.750,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50	15	712,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Per singolo distretto. Inclusa eventuale integrazione Color Doppler.	33,45	8.700	291.015,00

MACROAREA	BRANCA	CODICE	PRESTAZIONE	Tariffa 01	N. Prest. Tot	€ al lordo del ticket Tot
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione ColorDoppler.	33,45	10.200	341.190,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.5	ECOGRAFIA DEL PENE.	33,45	60	2.007,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso testicoli e annessi testicolari. Incluso eventuale integrazione colorDoppler. Non associabile a cod. 88.79.E	33,45	1.000	33.450,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.8	ECOGRAFIA TRANSRETTALE. Incluso ecografia dell'addome inferiore. Incluso eventuale integrazione colorDoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1	83,75	130	10.887,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.A	ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o diastasi muscolare. Incluso eventuale integrazione colorDoppler	35,30	470	16.591,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.D	ECOCOLORODOPPLER PENIENO DINAMICO CON STIMOLAZIONE FARMACOLOGICA. Sostituisce cod. 88.75.3. Incluso valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi. Non associabile a 88.79.5	69,10	50	3.455,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.79.E	ECOCOLORODOPPLER SCROTALE. Studio di varicocele e torsione testicolare. Incluso valutazione morfologica ed indici qualitativi e semiquantitativi. Non associabile a cod. 88.79.6	35,30	1.000	35.300,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.90.4	RM DI RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC. La prestazione sostituisce cod. 88.90.2.	21,75	10	217,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.93.4	RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93.	217,75	2.500	544.375,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.93.V	RM DEL RACHIDE CERVICALE. La prestazione sostituisce cod. 88.93.	217,75	750	163.312,50
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.4	RM DELLA SPALLA. La prestazione sostituisce cod. 88.94.1. Incluso parti molli, distretto vascolare.	192,10	1.200	230.520,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.6	RM DEL GOMITO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,10	100	19.210,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.8	RM DEL POLSO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,10	220	42.262,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.9	RM DELLA MANO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,10	150	28.815,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.D	RM DEL GINOCCHIO. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,10	2.200	422.620,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.F	RM DELLA CAVIGLIA. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,10	350	67.235,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.94.G	RM DEL PIEDE. Incluso parti molli, distretto vascolare. La prestazione sostituisce cod.88.94.1.	192,10	600	115.260,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.99.3	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA TOTAL BODY.	61,40	40	2.456,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.99.6	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE. La prestazione sostituisce cod. 88.99.2.	34,10	4.300	146.630,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.99.7	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE. La prestazione sostituisce cod. 88.99.2.	34,10	7.500	255.750,00
3 - Diagnostica per immagini	69.Diagnostica per immagini: radiologia diagnostica	88.99.8	DENSITOMETRIA OSSEA - DXA ULTRADISTALE. La prestazione sostituisce cod. 88.99.2.	34,10	50	1.705,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	81.91	ARTROCENTESI. Aspirazione articolare Escluso: quella per: biopsia delle strutture articolari (80.30), iniezione di farmaci (81.92), artrografia (88.32)	30,20	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. Per seduta	30,20	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	89.01	VISITA DI CONTROLLO o di follow up. Escluso: le visite di controllo specificamente codificate; Nella visita di controllo un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e terapeutico viene rivalutato clinicamente e la documentazione scritta esistente e aggiornata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita.	14,25	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	89.01.Z	VISITA REUMATOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	89.7	PRIMA VISITA. Escluso: LE PRIME VISITE SPECIFICAMENTE CODIFICATE. Nella Prima Visita il problema clinico principale del paziente è affrontato per la prima volta, è predisposta appropriata documentazione e impostato un eventuale piano diagnostico-terapeutico. Include la visita di un paziente, noto per una patologia cronica, che presenta un diverso problema clinico.	20,50	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	89.7R.1	PRIMA VISITA REUMATOLOGICA.	20,50	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	96.59	MEDICAZIONE DI FERITA. Incluso: eventuale anestesia locale per contatto e detersione e rimozione di punti di sutura.	4,15	40	166,00
4 - Altre (Branche a Visita)	00.Branca Altre Prestazioni	99.29	INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE. Escluso codici: 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92	3,10	50	155,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3	55,85	400	22.340,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	88.72.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a 88.72.1; 88.72.3	100,50	8.400	844.200,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	88.72.4	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA TRANSESOFAGEA. Ecocardiografia transesofagea	83,75	20	1.675,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	88.72.6	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA SENZA e CON MDC A riposo. Non associabile a 88.72.1, 88.72.2	111,65	50	5.582,50
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	47,50	280	13.300,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	88.77.4	ECOCOLORODOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50	30	1.425,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.01.3	VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	9.000	128.250,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.43	TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO. Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)	60,30	1.500	90.450,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.50	ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO. (Holter)	67,05	3.300	221.265,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA.	12,55	6.100	76.555,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.61.1	MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA.	44,70	760	33.972,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.7	PRIMA VISITA. Escluso: LE PRIME VISITE SPECIFICAMENTE CODIFICATE. Nella Prima Visita il problema clinico principale del paziente è affrontato per la prima volta, è predisposta appropriata documentazione e impostato un eventuale piano diagnostico-terapeutico. Include la visita di un paziente, noto per una patologia cronica, che presenta un diverso problema clinico.	20,50	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	08.Cardiologia	89.7A.3	PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52).	35,05	6.000	210.300,00
4 - Altre (Branche a Visita)	09.Chirurgia generale	86.11	BIOPSIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO.	15,10	200	3.020,00
4 - Altre (Branche a Visita)	09.Chirurgia generale	86.23	RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE.	27,65	70	1.935,50
4 - Altre (Branche a Visita)	09.Chirurgia generale	86.4	ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE. Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti	30,65	4.200	128.730,00
4 - Altre (Branche a Visita)	09.Chirurgia generale	89.01.4	VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO.	14,25	80	1.140,00

MACROAREA	BRANCA	CODICE	PRESTAZIONE	Tariffa 01	N. Prest. Tot	€ al lordo del ticket Tot
4 - Altre (Branche a Visita)	09.Chirurgia generale	89.7A.4	PRIMA VISITA CHIRURGICA GENERALE.	20,50	2.800	57.400,00
4 - Altre (Branche a Visita)	12.Chirurgia plastica	86.02.2	INFILTRAZIONE DI CHELOIDE. Per seduta. Incluso farmaco	9,80	40	392,00
4 - Altre (Branche a Visita)	12.Chirurgia plastica	86.4	ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE. Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti	30,65	50	1.532,50
4 - Altre (Branche a Visita)	12.Chirurgia plastica	89.01.5	VISITA DI CHIRURGIA PLASTICA DI CONTROLLO.	14,25	100	1.425,00
4 - Altre (Branche a Visita)	12.Chirurgia plastica	89.7A.5	PRIMA VISITA CHIRURGICA PLASTICA.	20,50	1.000	20.500,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	47,50	7.900	375.250,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	88.73.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI VASI VENOSI DEL COLLO. Incluso: giugulari,succlavie, vene anonime.	47,50	15	712,50
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	88.76.3	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso vasi viscerali. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	34,60	25	865,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	88.76.5	ECOCOLORDOPPLER VASI VISCERALI. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2.	34,60	0	0,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	88.77.4	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50	3.600	171.000,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	88.77.6	ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. La prestazione sostituisce cod.88.77.2. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	47,50	170	8.075,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	89.01.2	VISITA ANGIOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	300	4.275,00
4 - Altre (Branche a Visita)	14.Chirurgia vascolare - angiologia	89.7A.2	PRIMA VISITA ANGIOLOGICA.	20,50	600	12.300,00
4 - Altre (Branche a Visita)	19.Endocrinologia	88.71.4	DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Escluso ecocolor Doppler delle paratiroidi 88.73.7	30,65	150	4.597,50
4 - Altre (Branche a Visita)	19.Endocrinologia	89.01.8	VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	2.000	28.500,00
4 - Altre (Branche a Visita)	19.Endocrinologia	89.7A.8	PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale ed eventuale applicazione di microinfusore sottocute.	20,50	1.300	26.650,00
4 - Altre (Branche a Visita)	19.Endocrinologia	99.29	INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE. Escluso codici: 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92	3,10	10	31,00
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica. Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi.	47,50	5	237,50
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	88.79.1	ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO. Studio delle parti molli. Per singolo distretto. Inclusa eventuale integrazione Color Doppler.	33,45	5	167,25
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione Color Doppler.	33,45	20	669,00
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	89.01.C	VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] DI CONTROLLO.	14,25	550	7.837,50
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	89.13	PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]. Incluso: eventuale fundus oculi e Minimental test (MMSE)	20,50	2.200	45.100,00
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	89.14	ELETTROENCEFALOGRAFIA. Escluso: EEG con polisinnogramma (89.17)	25,15	200	5.030,00
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	93.08.5	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTRIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE COMPLETO. Non associabile a cod. 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	122,90	3.800	467.020,00
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	93.08.T	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTRIOGRAFICO] ARTO INFERIORE COMPLETO. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2 e 99.29.9.	111,70	2.100	234.570,00
4 - Altre (Branche a Visita)	32.Neurologia	93.08.V	STUDIO NEUROFISIOLOGICO [ELETTRIOGRAFICO] FACCIALE E TRIGEMINALE COMPLETO. Monolaterale. Non associabile a 93.08.1, 93.08.5, 93.09.1, 93.09.2, 95.25, POLISONNOGRAFIA (89.17) e 99.29.9.	78,20	20	1.564,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	09.19	ANALISI DELLA SUPERFICIE OCULARE. [Test di Schimer, Break up time (BUT), esame con coloranti] Escluso: Dacriocistografia, Rx del tessuto molle del dotto naso-lacrimale	44,20	5	221,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	89.01.D	VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico parziale, mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo.	14,25	7.000	99.750,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	89.11	TONOMETRIA. Non associabile a cod. 95.02	15,10	70	1.057,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.01	ESAME PARZIALE DELL'OCCHIO. Esame dell'occhio con prescrizione di occhiali	14,30	10	143,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.02	PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del visus, Refrazione con eventuale prescrizione di lenti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi con o senza midriasi farmacologica.	20,50	6.000	123.000,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.03.3	TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT).	35,30	800	28.240,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.05	STUDIO DEL CAMPO VISIVO. Campimetria, perimetria statica/cinetica, FDT	18,20	400	7.280,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.09.1	ESAME DEL FUNDUS OCULI. Non associabile a cod. 95.02	8,40	500	4.200,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.13.1	PACHIMETRIA CORNEALE.	41,95	100	4.195,00
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	95.26	TEST DI PROVOCAZIONE E CURVA TONOMETRICA PER GLAUCOMA.	8,40	2	16,80
4 - Altre (Branche a Visita)	34.Oculistica	96.51	IRRIGAZIONE O MEDICAZIONE DELL'OCCHIO.	4,15	2	8,30
4 - Altre (Branche a Visita)	36.Ortopedia e traumatologia	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. Per seduta	30,20	50	1.510,00
4 - Altre (Branche a Visita)	36.Ortopedia e traumatologia	88.79.3	ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione Color Doppler.	33,45	30	1.003,50
4 - Altre (Branche a Visita)	36.Ortopedia e traumatologia	89.01.G	VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO.	14,25	700	9.975,00
4 - Altre (Branche a Visita)	36.Ortopedia e traumatologia	89.7B.7	PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	20,50	2.650	54.325,00
4 - Altre (Branche a Visita)	36.Ortopedia e traumatologia	93.03	VALUTAZIONE PROTESICA.	8,40	5	42,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	68.29.2	ASPORTAZIONE POLIPI ENDOMETRIALI A GUIDA ISTEROSCOPICA - La prestazione sostituisce cod.68.29.1.	50,25	20	1.005,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	68.29.3	MIOMECTOMIA PER VIA VAGINALE MEDIANTE TORSIONE. La prestazione sostituisce cod.68.29.1.	50,25	20	1.005,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	69.7	INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (I.U.D.).	13,95	15	209,25
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	70.33.1	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONI DELLA VAGINA. compresi condilomi vaginali	32,15	5	160,75
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	71.30.1	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONI VULVARI E PERINEALI INCLUSI CONDILOMI. Non associabile a 70.33.1 e 67.33	21,45	5	107,25
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	88.78.2	ECOGRAFIA GINECOLOGICA. con sonda addominale o transvaginale. Incluso: eventuale Ecocolor Doppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1	33,45	140	4.683,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	88.79.7	ECOGRAFIA TRANSVAGINALE.	46,90	3.800	178.220,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	89.26.1	PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4	20,50	2.600	53.300,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	89.26.2	VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino, eventuale rimozione di corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza incisione, prelievo citologico	14,25	2.000	28.500,00
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	96.18	INSERZIONE/RIMOZIONE DI PESSARIO VAGINALE.	10,50	5	52,50
4 - Altre (Branche a Visita)	37.Ostetricia e ginecologia	97.71	RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO intrauterino o intradermico sottocutaneo di progestinico.	10,50	15	157,50
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	31.42	LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA. Laringoscopia a fibre ottiche	29,30	250	7.325,00
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	89.01.H	VISITA ORL DI CONTROLLO. Incluso, in base allo specifico problema clinico eventuale: otomicroscopia.	14,25	1.600	22.800,00
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	89.17	POLISONNOGRAFIA. Diurna e notturna e con metodi speciali Incluso EEG (89.14)	150,75	5	753,75
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	89.7B.8	PRIMA VISITA ORL. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizzo di fibre ottiche, rimozione di cerume.	20,50	4.600	94.300,00
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	95.41.1	ESAME AUDIOMETRICO TONALE.	10,55	1.100	11.605,00
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	95.42	IMPEDENZOMETRIA.	9,35	900	8.415,00
4 - Altre (Branche a Visita)	38.Otorinolaringoiatria	96.52	IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO. Irrigazione con rimozione di cerume	8,40	50	420,00
4 - Altre (Branche a Visita)	40.Psichiatria	94.01.1	SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA.	10,50	15	157,50
4 - Altre (Branche a Visita)	40.Psichiatria	94.01.2	SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET, Test di sviluppo psicomotorio.	16,75	10	167,50
4 - Altre (Branche a Visita)	40.Psichiatria	94.02.1	SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA. Memoria implicita, esplicita, a breve e lungo termine, test di attenzione, test di abilità di lettura	6,30	10	63,00
4 - Altre (Branche a Visita)	40.Psichiatria	94.08.1	SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE.	6,30	10	63,00
4 - Altre (Branche a Visita)	40.Psichiatria	94.08.2	SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE ABILITA' VISUO SPAZIALI.	6,30	10	63,00

MACROAREA	BRANCA	CODICE	PRESTAZIONE	Tariffa 01	N. Prest. Tot	€ al lordo del ticket Tot
4 - Altre (Branche a Visita)	40.Psichiatria	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO.	20,90	20	418,00
4 - Altre (Branche a Visita)	43.Urologia	88.79.6	ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso testicoli e annessi testicolari. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a cod. 88.79.E	33,45	10	334,50
4 - Altre (Branche a Visita)	43.Urologia	89.01.Q	VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. Incluso: eventuale rimozione e/o controllo del catetere vescicale e/o nefrostomica e/o ureterale	14,25	750	10.687,50
4 - Altre (Branche a Visita)	43.Urologia	89.24	ESAME URODINAMICO NON INVASIVO (UROFLUSSOMETRIA).	12,55	500	6.275,00
4 - Altre (Branche a Visita)	43.Urologia	89.7C.2	PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	20,50	1.000	20.500,00
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	86.30.1	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CRIOterapia. Per seduta	13,80	750	10.350,00
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	86.30.3	ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE O FOLGORAZIONE. (Per seduta)	13,80	80	1.104,00
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	86.4	ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE. Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti	30,65	10	306,50
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	89.01.7	VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	1.500	21.375,00
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	89.7A.7	PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA. Incluso: cod. 89.39.1 Osservazione in epiluminescenza	20,50	5.500	112.750,00
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	91.90.4	SCREENING ALLERGOLOGICO PER INALANTI E ALIMENTI (Prick test). Fino a 7 allergeni.	12,55	150	1.882,50
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	91.90.5	TEST EPICUTANEI A LETTURA RITARDATA [PATCH TEST]. Per singolo allergene (Fino a 20 allergeni)	2,05	901	1.847,05
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	91.90.6	TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA. (Fino a 12 allergeni).	25,15	300	7.545,00
4 - Altre (Branche a Visita)	52.Dermosifilopatia	99.29	INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE SOSTANZE TERAPEUTICHE O PROFILATTICHE. Escluso codici: 99.31, 99.59, 42.33, 49.42 e 39.92	3,10	3	9,30
4 - Altre (Branche a Visita)	58.Gastroenterologia	89.01.9	VISITA GASTROENTEROLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	480	6.840,00
4 - Altre (Branche a Visita)	58.Gastroenterologia	89.7A.9	PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA.	20,50	900	18.450,00
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.01.L	VISITA PNEUMOLOGICA DI CONTROLLO.	14,25	2.000	28.500,00
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.17	POLISONNOGRAFIA. Diurna o notturna e con metodi speciali Incluso EEG (89.14)	150,75	740	111.555,00
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.37.1	SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4	25,15	430	10.814,50
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE. [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica].	40,25	1.200	48.300,00
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.37.4	TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA. Spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco Non associabile a SPIROMETRIA SEMPLICE (88.37.1) SPIROMETRIA GLOBALE (88.37.2)	40,25	130	5.232,50
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.37.6	TEST DI PROVOCAZIONE BRONCHIALE CON AGENTE BRONCOCOSTRITTORE. Singolo stimolo. Spirometria di base e spirometrie di controllo fino ad un massimo di 8	50,25	150	7.537,50
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.38.3	DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO.	25,15	230	5.784,50
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.38.7	DETERMINAZIONE DELLE MASSIME PRESSIONI INSPIRATORIE ED ESPIRATORIE O TRANSDIAFRAMMATICHE.	50,25	15	753,75
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.44.1	PROVA DA SFORZO CARDIORESPIRATORIO. ECG, analisi gas respiratori, determinazione della ventilazione, emogasanalisi	90,40	5	452,00
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.44.2	TEST DEL CAMMINO CON VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA [WALKING TEST].	60,30	15	904,50
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.65.1	EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA. Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico.	14,80	120	1.776,00
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.65.5	MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA.	10,10	651	6.575,10
4 - Altre (Branche a Visita)	68.Pneumologia	89.7B.9	PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	20,50	2.500	51.250,00
TOTALI					266.067	12.900.000,00
MEDICINA DELLO SPORT					1.300	80.000,00

Per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Il Direttore Generale

dott. Francesco Benazzi

(f.to digitalmente)

Per l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. - ORAS

L'Amministratore Delegato

dott.ssa Orianna Romanello

(f.to digitalmente)

**ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET TRA L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E
L'EROGATORE OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS**

ASSISTENZA OSPEDALIERA BIENNIO 2023-2024

RESIDENTI VENETO

ORAS	TETTO DI SPESA ANNUO BIENNIO 2023-2024
RICOVERI VENETO	€ 15.700.000,00

Per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

Il Direttore Generale

dott. Francesco Benazzi

(f.to digitalmente)

Per l'Ospedale Riabilitativo di Alta
Specializzazione S.p.A. - ORAS

L'Amministratore Delegato

dott.ssa Orianna Romanello

(f.to digitalmente)


ALLEGATO 1-C

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Art. 1 – Oggetto

Posto che l'obiettivo della programmazione regionale è quello di assicurare il completamento del processo di integrazione e di specializzazione nella rete ospedaliera delle strutture che possono erogare prestazioni LEA, governarne le integrazioni e le sinergie in particolare per le società partecipate a capitale interamente pubblico nonché per le strutture private accreditate identificate come "Presidi ospedalieri di rete regionale" al fine di aumentare l'accessibilità e l'universalità del SSR, tra cui è ricompresa ORAS S.p.A., che il governo della gestione delle liste e dei tempi di attesa rappresenta una delle principali attività finalizzate ad assicurare al cittadino la migliore performance possibile nella erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, e che anche la DGR n. 101 del 07.02.2022, relativa all'assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto, ha confermato che la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, delle agende delle prestazioni ambulatoriali è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei tetti di spesa assegnati dal presente provvedimento, le parti convengono di collaborare nell'espletamento dell'attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche attraverso il centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss.

Art. 2 - Obblighi di ORAS S.p.A.

Fermi gli obblighi di ORAS in merito alla completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali, e alla completa integrazione con l'Azienda Ulss delle agende relativamente alle



prestazioni di ricovero, secondo le modalità definite dall'Azienda Ulss, ORAS S.p.A. si

impegna ad effettuare l'attività di prenotazione tramite il gestionale aziendale CUPWEB.

ORAS S.p.A. comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività

oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità

e da evitare disagio all'utenza.

ORAS S.p.A. assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede

nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente ad ORAS S.p.A. ogni aggiornamento della

disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte

nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-

integrazione del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli

obblighi assunti da ORAS S.p.A..

Art. 4 - Rapporti economici

Per l'attività espletata non è previsto alcun compenso, essendo lo stesso ricompreso in quello

previsto per l'attività di cui all'allegato 1 (erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e

di specialistica ambulatoriale).

Art. 5 - Controlli

ORAS S.p.A. prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi

momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro

funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla

idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso ORAS S.p.A.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi

ORAS S.p.A. si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dalla

normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel



rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 8 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e L'ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Qualora anche l'Azienda Ulss svolga attività di prenotazione per conto di ORAS S.p.A., Ulss si configurerà quale "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi



dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016 per conto di ORAS S.p.A., con quanto

conseguente ai sensi del presente articolo.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte



specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 2
della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI SUPPORTO CLINICO ASSISTENZIALE (DIAGNOSTICO E/O TERAPEUTICO)
Premessa

Garantire a tutti i cittadini tempi di accesso alle prestazioni sanitarie certi ed adeguati ai problemi clinici presentati rappresenta un obiettivo prioritario per il Servizio Sanitario Regionale (SSR), il cui compito è quello di soddisfare i bisogni assistenziali dei cittadini secondo i principi dell'equità di accesso alle prestazioni, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'appropriatezza, della correttezza e della trasparenza.

In considerazione di quanto sopra, l'Azienda Ulss ha concordato con ORAS S.p.A. la possibilità di concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda, tenuto conto della capacità erogativa di ORAS S.p.A. e favorendo l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini, anche in termini di prossimità dell'offerta, e al fine di contribuire alla riduzione delle liste d'attesa nei Distretti e nelle diverse sedi erogative dell'Azienda ULSS.

Art. 1 – Oggetto

L'Azienda Ulss ha valutato l'opportunità di avvalersi della collaborazione di ORAS S.p.A. per l'implementazione del servizio supporto clinico assistenziale, da erogarsi presso le sedi dell'Azienda Ulss, in ragione delle necessità di ottimizzazione dell'offerta complessiva della stessa e favorendo l'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini.

A fronte di quanto sopra, ORAS S.p.A. si impegna a fornire il servizio concordato con l'Azienda Ulss, sotto forma di pacchetti orari di prestazioni, al fine di garantire un servizio qualificato ed efficace secondo le modalità in uso per le specialità che sarà definito in apposito protocollo operativo tra le Direzioni dei due enti.

L'elenco delle principali branche specialistiche ricomprese nel presente accordo è riportato



nell'articolo 6, fatta salva la possibilità di incrementare il suddetto elenco al variare delle esigenze dell'Azienda Ulss.

Art. 2 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3 – Modalità operative

I pacchetti orari di prestazioni, oggetto del presente servizio, in termini di tipologia e volume, saranno definiti di concerto tra le parti secondo il protocollo operativo di cui all'art. 1.

L'attività sarà svolta da specialisti sanitari messi a disposizione da ORAS S.p.A..

I professionisti, nell'esecuzione del servizio in parola, potranno essere supportati da personale del comparto afferente ad ORAS S.p.A. o all'Azienda Ulss.

Eventuali procedure, in deroga alle suddette modalità operative, potranno essere adottate dai due Enti, mediante ulteriori accordi scritti condivisi tra le parti.

Art. 4 – Rapporti economici

L'importo complessivo del Servizio oggetto del presente accordo è quantificato in € 1.700.000,00/anno.

Verranno condivise tra le parti sia le modalità operative di attivazione e rendicontazione del servizio, sia la documentazione di dettaglio da allegare alla singola fattura trimestrale, ai fini delle verifiche di competenza.

Art. 5 – Ruoli e Responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE

679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Art. 6 – Documenti di riferimento

È parte integrante e sostanziale del presente allegato il seguente elenco delle principali prestazioni specialistiche:

08. Cardiologia

19. Endocrinologia

32. Neurologia

36. Ortopedia e traumatologia

37. Ostetricia e ginecologia

52. Dermosifilopatia

58. Gastroenterologia

68. Pneumologia

69. Radiologia diagnostica

Geriatria, Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Nefrologia.

**Art. 7 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


ALLEGATO 3

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

SERVIZIO DI SCREENING MAMMOGRAFICO

Art. 1 – Oggetto

Premesso che con la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1693 del 24/10/2017 ad oggetto “Definizione del modello organizzativo integrato per la prevenzione, diagnosi precoce e trattamento del carcinoma della mammella. Modifica ed integrazione della DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 70/CR del 4 luglio 2017.” è stata prevista una sostanziale riorganizzazione del modello organizzativo integrato di prevenzione-diagnosi precoce- trattamento del carcinoma della mammella.

Nell'ambito della riorganizzazione in parola sono stati previsti, con l'atto sopra citato, standard di qualità che riguardano lo screening mammografico e definiti, ad esempio, il numero di letture da parte di ciascun Radiologo che referta nonché la frequenza di lettura all'ora.

La citata DGRV n. 1693/2017 ha espressamente esplicitato che “l'organizzazione deve essere disegnata sulla base delle esigenze del territorio, tenendo in considerazione non solo il bacino di utenza ma anche la configurazione dello stesso, per favorire l'accesso delle persone”.

La modifica degli obiettivi regionali di salute e funzionamento dei programmi di screening, al fine di favorire l'accesso delle persone, hanno comportato la necessità di mantenere e potenziare le unità di offerta delle sedi di Motta di Livenza e del Distretto di Treviso, con l'apertura di una sede anche presso l'Ospedale Ca' Foncello.

Pertanto il “Training formativo specifico” per l'esecuzione delle mammografie di screening, previsto dalla Regione del Veneto, per garantire i medesimi standard di qualità riconosciuti a livello nazionale, ha coinvolto anche i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) che



operano nella sede di ORAS S.p.A..

Al fine di poter garantire il completamento del recupero delle attività di screening previsto dal Piano Operativo Aziendale di cui alla DGRV n. 1061/2021 e s.m.i. e di poter raggiungere gli obiettivi aziendali di accessibilità quali estensione, adesione e copertura, l'Azienda Ulss intende avvalersi del contributo di ORAS S.p.A. per l'esecuzione delle mammografie di screening. Quanto sopra si rende necessario anche in considerazione della difficoltà da parte dei presidi ospedalieri di garantire tale servizio nella fascia di età 45-49, fatte salve diverse disposizioni regionali.

Art. 2 – Modalità operative del servizio di screening mammografico

Con l'obiettivo di avere un'unica unità di offerta Provinciale, la sede di Motta di Livenza rientra nella gestione delle agende delle prestazioni del primo livello di screening attualmente in capo alla segreteria organizzativa dell'U.O.S. Servizio Programmi di Screening dell'Azienda Ulss, compresa.

ORAS S.p.A. dovrà eseguire un volume annuo pari a n. 5.000 mammografie di screening per l'anno 2023, 5.600 per l'anno 2024, 6.500 per l'anno 2025 e 2026, garantendone la correlata gestione amministrativa (front office, gestione registrazione, invio, ecc.) ad esclusione della sola lettura che verrà effettuata dai Radiologi dell'Azienda Ulss.

Art. 3 – Modalità di rendicontazione delle prestazioni

L'Azienda Ulss, a mezzo dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali, invia trimestralmente il prospetto di riepilogo delle prestazioni mammografiche all'Ufficio Controllo di Gestione di ORAS S.p.A. affinché la stessa possa avere contezza delle prestazioni erogate.

Art. 4 - Rapporti economici

Il costo negoziato per singola mammografia di screening è pari ad € 30,00 corrispondente, in ragione delle prestazioni previste, ad una spesa pari ad Euro 150.000,00 per l'anno 2023, Euro 168.000,00 per l'anno 2024 ed Euro 195.000,00/anno per gli anni 2025-2026.



Il termine previsto per il pagamento del servizio erogato è di 60 giorni dal ricevimento della fattura che avverrà con emissione semestrale sulla base della rendicontazione effettuata.

Art. 5- Durata

Il presente accordo ha la stessa durata stabilita nella Convenzione quadro (01/01/2023-31/12/2026), fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la specificità del servizio, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 6- Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A. tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A. si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A., "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e L'ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Art. 7 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali integrazioni al presente accordo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di



politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso tra le parti.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI DISABILITY MANAGEMENT
Premessa

ORAS S.p.A. fornisce all'Azienda Ulss, attraverso il proprio Centro per l'adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD), consulenza per l'accessibilità e lo sviluppo di politiche per l'inclusione delle persone con disabilità rivolto alla popolazione della provincia di Treviso (c.d. Disability Management).

L'Azienda Ulss ritiene opportuno attivare un servizio di politiche per l'inclusione delle persone disabili, avvalendosi della professionalità specializzata, dell'esperienza e delle reti territoriali già sviluppate dall'Azienda Ulss con lo scopo di aiutare le persone con disabilità a diventare più indipendenti e attive nella vita della comunità. È necessario, dunque, un costruttore di reti, di servizi e di soluzioni che, partendo necessariamente dai bisogni della persona con disabilità, dispone degli strumenti per realizzare una visione unitaria e coordinata e migliorare la qualità delle politiche territoriali.

Art. 1 – Oggetto

L'attività si pone l'obiettivo di favorire il reinserimento degli utenti con disabilità nel proprio ambiente, attraverso la creazione di rete tra i vari operatori del territorio.

L'attività si sviluppa prevalentemente nei seguenti ambiti:

1. consulenza per il corretto procedimento finalizzato all'ottenimento della patente di guida per le persone con disabilità;
2. consulenza per la promozione di iniziative per l'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la creazione di reti che coinvolgono istituzioni, scuole e associazioni di volontariato e gestione dei relativi rapporti.



3. consulenza sull'accessibilità per gli interventi edilizi, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuova costruzione di stabili di proprietà dell'Azienda Ulss, quale supporto all'U.O.C. Servizi tecnici e patrimoniali;

4. attuazione di politiche di inserimento lavorativo e predisposizione di progetti personalizzati al fine di risolvere i problemi legati alle condizioni di lavoro dei dipendenti diversamente abili;

5. ogni eventuale altra attività di competenza.

Per lo svolgimento di tale attività, l'Ufficio Accessibilità Ambiente Domestico, nella persona del proprio responsabile, si rapporta direttamente con la Direzione Generale dell'AULSS 2.

La consulenza viene effettuata per 2 (due) accessi alla settimana della durata di n. 8 ore/accesso, da svolgersi secondo le modalità concordate di volta in volta tra le parti in ragione delle specifiche necessità. L'azienda Ulss si impegna a fornire la postazione di lavoro con accesso tramite credenziali nominali, agli applicativi ritenuti necessari per l'espletamento dell'attività di consulenza, a rendere agli "interessati" le informazioni sul trattamento dei dati personali, anche appartenenti a particolari categorie ai sensi dell'art. 9 del RGPD e raccogliere il consenso per i servizi di Disability Management.

Le giornate di espletamento dell'attività sono concordate tra le parti in funzione delle necessità dell'Azienda Ulss e compatibilmente con le esigenze di servizio di ORAS S.p.A.

Art. 2 – Rapporti economici

Per l'attività di consulenza oggetto del presente atto, le parti pattuiscono un compenso ad accesso pari a € 429,00 (quattrocentoventinove).

ORAS S.p.A. si impegna:

a trasmettere trimestralmente idonea relazione sull'attività svolta completa della rendicontazione degli accessi effettuati nel periodo;

L'Azienda Ulss si impegna:



- a liquidare trimestralmente ad ORAS S.p.A., previa presentazione di regolare fattura,

i compensi per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione ha validità annuale dal 01/04/2023 al 31/03/2024 salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate.

E' riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dalla presente Convenzione, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, da inviarsi con preavviso di 30 (trenta giorni).

Art. 4 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e L'ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.


Art. 5 – Copertura assicurativa

ORAS S.p.A., quale ente di appartenenza, si fa carico della copertura per responsabilità civile personale e professionale verso terzi del proprio personale - afferente al Centro di Accessibilità Ambiente Domestico – che svolge l'attività di consulenza oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per quanto attiene la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7 – Clausola finale

Qualunque modifica al presente atto deve essere effettuata mediante atto scritto.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

SERVIZIO PER L'ESCUZIONE DI PRELIEVI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI

EMATOCHIMICI E ACCETTAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI

Art. 1 - Oggetto

Premesso che l'Azienda Ulss ha tra i propri compiti istituzionali quello di assicurare agli assistiti residenti nel proprio bacino di utenza una quanto più possibile uniforme distribuzione dei punti di offerta delle prestazioni sanitarie.

A tale scopo, l'Azienda Ulss ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di ORAS S.p.A. per l'esecuzione di prelievi di esami ematochimici (prelievo sangue venoso) e l'accettazione di campioni biologici (urine, feci, ...) al fine ampliare l'offerta ai propri assistiti residenti nell'ambito territoriale di Motta di Livenza tramite la gestione diretta da parte di ORAS S.p.A. del servizio di Centro Prelievi.

Art. 2 - Modalità operative e organizzative

ORAS S.p.A. dovrà fornire il servizio di Centro Prelievi, per conto dell'Azienda Ulss, assicurando agli utenti l'accesso al servizio in orari predeterminati, sia tramite prenotazione che mediante accesso diretto.

I prelievi verranno eseguiti da personale infermieristico diplomato e dotato di comprovata esperienza. Durante la fase di prelievo sarà presente in struttura anche un medico.

I prelievi effettuati e i campioni biologici raccolti verranno trasportati da ORAS S.p.A. al nodo di rete U.O.C. Laboratorio Analisi di Oderzo o di Treviso (di seguito Laboratori) utilizzando appositi contenitori forniti dall'Azienda Ulss avvalendosi dei Servizi dei Laboratori in parola.

ORAS S.p.A. provvederà alla fase di accettazione degli assistiti, presso la propria struttura, con le medesime modalità amministrative in atto presso i presidi ospedalieri dell' Ulss.

ORAS S.p.A. metterà a disposizione il proprio personale, e utilizzerà proprie apparecchiature informatiche per la stampa dei fogli accettazione e delle etichette.

ORAS S.p.A. si impegna ad adottare tutti i protocolli in uso presso gli Ospedali dell'Azienda Ulss relativamente alle attività di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni ematochimici e biologici.

La comunicazione, applicazione e verifica di detti protocolli spetta ai Direttori dei Laboratori.

ORAS S.p.A. provvederà a fornirsi del materiale di consumo, necessario per i prelievi e l'accettazione (provette, materiale per l'accettazione amministrativa, ecc.) istituendo un registro per il controllo del materiale di consumo.

I referti relativi ai prelievi effettuati e/o ai campioni biologici raccolti presso ORAS S.p.A. vengono stampati solo su espressa richiesta dell'interessato. Nel caso in cui vengano stampati, i referti vengono consegnati dal personale di ORAS previa esibizione di documento d'identità dell'interessato o di specifica delega.

ORAS S.p.A. si impegna ad emettere al paziente specifica fattura per la riscossione del ticket dovuto all'atto dell'accettazione delle impegnative.

Il pagamento del ticket verrà incassato direttamente dall'Azienda Ulss tramite apposita cassa messa a disposizione dalla stessa.

La prestazione si intende non autorizzata se il ticket non è stato preventivamente pagato o se l'impegnativa non è stata regolarizzata (per gli esenti).

Le impegnative non possono essere modificate/integrate dal medico o dalla struttura erogante la prestazione.

Il controllo della regolarità delle impegnative accettate e della loro tariffazione secondo la normativa vigente è sotto la responsabilità di ORAS S.p.A.

Art. 3 – Rapporti economici

ORAS S.p.A. emetterà apposita fattura, con cadenza semestrale, corredata da relativa documentazione, che sarà pagata entro 60 giorni dalla data di ricezione.

L'importo annuo da fatturare è calcolato in € 185.000,00 esente IVA, importo comprensivo dell'uso dei locali necessari all'espletamento del servizio.

Art. 4 - Responsabilità

ORAS S.p.A. dovrà garantire il mantenimento di un elevato standard qualitativo delle prestazioni e si assumerà ogni responsabilità per danni, a persone o a cose, arrecati all'Azienda Ulss o a Terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, relativamente all'oggetto della presente convenzione. A tale scopo ORAS S.p.A. produrrà all'Azienda Ulss copia di idonea copertura assicurativa sottoscritta.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 dicembre 2023.

Art. 6 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, ORAS S.p.A. tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A. si configura “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall’art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A., “Responsabile del trattamento”, sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021” (di seguito

“clausole”), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L’azienda Ulss e L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A., tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il “Responsabile” al rispetto degli obblighi e dei diritti dell’Azienda Ulss, “Titolare del trattamento” e sono parte integrante del presente documento.

Art. 7 - Modifiche e integrazioni dell’accordo

Eventuali integrazioni al presente accordo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI TRASPORTO E SOCCORSO SANITARIO
Art. 1 – Oggetto

Premesso che la Regione del Veneto garantisce, tramite le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, i servizi di soccorso e trasporto sanitario con ambulanza ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza e che con deliberazione n. 1411/2011 ad oggetto "Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica della Circolare n. 12 del 04/05/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 04/05/1999 e n. 1527 del 15/06/2001" ha definito le casistiche, le modalità di richiesta e le procedure per l'attribuzione dell'onere di trasporto e soccorso sanitario ad assistiti residenti nella Regione del Veneto.

Con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 350 del 24/02/2022, ORAS S.p.A. è abilitata alla trasmissione del flusso informativo trasporti sanitari c.d. "flusso G", deputato alla rilevazione delle partite oggetto di mobilità sanitaria tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Le tipologie e le casistiche che ORAS S.p.A. tratta con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di cui alla DGRV in argomento sono di seguito riportate:

- trasferimento per prosecuzione cure su richiesta del medico curante ed eventuale approvazione della Direzione Sanitaria;
- trasferimento per mancanza di posti letto su richiesta del medico curante;
- dimissione pazienti allettati o comunque non deambulanti o non trasportabili con altro mezzo.

Con particolare riferimento all'ultima tipologia, il provvedimento regionale citato dispone che gli erogatori debbano garantire il servizio di trasporto di utenti allettati o comunque non



deambulanti e non trasportabili con altro mezzo purché il trasporto sia diretto al domicilio o ad una struttura di ricovero non ospedaliera ubicati nel territorio dell'Azienda Ulss di residenza dell'assistito ovvero presso la quale ha sede la struttura ospedaliera di degenza e che, gli erogatori richiedano successivamente il rimborso all'Azienda Ulss competente, secondo le tariffe previste dal tariffario regionale.

Art. 2 – Modalità operative per il riconoscimento degli oneri relativi al servizio di trasporto sanitario

ORAS S.p.A. dovrà trasmettere all'Azienda Ulss, con cadenza mensile, la documentazione di seguito riepilogata:

- per ciascun trasporto effettuato, copia della richiesta di trasporto sanitario indicante il luogo di destinazione e la contestuale dichiarazione di intrasportabilità dell'assistito datata e firmata dal medico che ha provveduto alla dimissione;
- un elenco riepilogativo degli assistiti che hanno usufruito del trasporto sanitario di cui sopra con indicazione dell'anagrafica degli stessi, del percorso eseguito e relativo chilometraggio;
- il flusso informativo trasporti sanitari c.d. "flusso G" e la fattura riportante il costo sostenuto secondo le tariffe di cui alla DGRV n. 1411/2011 per i controlli di competenza dell'U.O.C. Servizi Amministrativi Territoriali.

Art. 3 - Rapporti economici

Il termine previsto per il pagamento del servizio erogato è di 60 giorni dal ricevimento della fattura che avverrà con cadenza mensile, unitamente alla documentazione di cui all'art. 2 che precede.

Il pagamento del servizio non pregiudica il recupero di somma che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

La spesa annua prevista a titolo di rimborso per prestazioni di trasporto sanitario è stimata in

€ 80.000,00.

Art. 4 - Durata

Il presente accordo ha la stessa durata stabilita nella Convenzione quadro (01/01/2023-31/12/2026), fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la specificità del servizio, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 5 Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, le parti tratteranno i dati personali e particolari relativi ai soggetti persone fisiche destinatari dal servizio di cui al presente atto, in qualità di autonomi titolari del trattamento sulla base degli obblighi previsti dalla normativa e dalle deliberazioni regionali. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", ed in particolare alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi dell'art.32 del citato Regolamento). Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9, questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

Art. 6 - Modifiche ed integrazioni dell'accordo

Eventuali integrazioni al presente accordo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

della Convenzione quadro tra l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

PROTOCOLLO DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI

Premessa

L’art.8 lettera c) del Decreto Legge 18 Settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni dalla Legge n. 405 del 16.11.2001 prevede che le Regioni hanno facoltà di disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo al ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Il punto 3 del dispositivo della DGRV n.4253 del 29.12.2009 prevede che possono essere distribuiti in regime di distribuzione diretta tutti i farmaci consentiti dalla vigente normativa e che garantiscono la corretta gestione dei pazienti nella continuità assistenziale ospedale-territorio.

L’art.1 dell’Allegato “A” del Decreto Dirigente Regionale Area Sanità e Sociale n.71 del 9.7.2019 prevede la distribuzione diretta dei farmaci del PHT, dei farmaci che verranno classificati in A-PHT, dei farmaci OSP-2 (se tale modalità distributiva risulta coerente rispetto al percorso clinico assistenziale del paziente e all’accessibilità e qualora non vi siano specifiche restrizioni d’uso nel riassunto delle caratteristiche del prodotto), di tutte le eparine a basso contenuto molecolare (EPBM) limitatamente al primo ciclo di terapia, comunque non superiore a 30 giorni, in seguito a dimissione da ricovero ospedaliero o visita specialistica.

Il Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.17 del 27.02.2023 recante “aggiornamento del documento linee di indirizzo regionale. La continuità terapeutica ospedale – territorio e relativi allegati” precisa che tutte le Aziende sanitarie, a seguito della dimissione



da ricovero o da visita specialistica, devono “garantire la prosecuzione della cura al paziente

o un rapido inizio della terapia qualora ritenuto necessario dal prescrittore, specialmente in

tutte le situazioni in cui il paziente è impossibilitato a contattare il proprio medico di medicina

generale o pediatra di libera scelta, in orari notturni e/o festivi, assicurando nel contempo la

reciprocità dei ruoli, soprattutto in riferimento alle terapie della cronicità”.

L'Allegato A del suddetto Decreto al punto B in materia di “prescrizione e dispensazione dei

medicinali alla dimissione da ricovero o da visita specialistica” stabilisce che alla dimissione,

le Aziende Sanitarie devono garantire la prosecuzione della cura al paziente o un rapido inizio

della terapia qualora ritenuto necessario dal prescrittore.

L'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. (O.R.A.S.) di Motta di Livenza eroga

assistenza ospedaliera in forza della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 614

del 14/05/2019 e, alla dimissione da ricovero ospedaliero o dopo visita specialistica, concorre

alla distribuzione diretta dei farmaci secondo le modalità tecniche oggetto del presente atto.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'obiettivo del presente Protocollo è quello di potenziare l'attività di distribuzione dei farmaci,

di migliorare la compliance del paziente alla terapia, di ridurre eventuali complicanze che

potrebbero invece verificarsi in caso di mancata assunzione del farmaco e allo stesso tempo

di garantire al Servizio Sanitario Regionale un contenimento della spesa farmaceutica

convenzionata esterna, considerato che per le Aziende sanitarie il costo dei farmaci è

inferiore a quello del prezzo al pubblico.

In particolare, il presente Protocollo ha la finalità di definire un percorso Azienda Ulss2 -

ORAS che disciplini la distribuzione diretta dei farmaci ad assistiti in seguito a dimissione da

ricovero o visita specialistica effettuato presso la struttura.

Art. 2 – Farmaci oggetto di distribuzione diretta

L'elenco dei farmaci per i quali ORAS può effettuare la distribuzione/somministrazione dopo



visita specialistica o alla dimissione da ricovero ospedaliero è il seguente:

- Farmaci utilizzati in regime ambulatoriale: solo se non compresi nella tariffa della prestazione ambulatoriale secondo il Testo Unico "Accordo interregionale per la competenza della mobilità sanitaria", in vigore
- Farmaci per i quali è prevista la duplice via di distribuzione da parte di strutture pubbliche e di farmacie aperte al pubblico (all. 2 provvedimento CUF 22.12.2000->, sostituito da PHT prontuario della distribuzione diretta (prontuario ospedale-territorio) tranne quelli che necessitano di prescrizione o dispensazione attraverso registrazione AIFA o PSF
- Farmaci consegnati alla dimissione per il proseguimento delle cure (art.8, lett c, legge 405/2001)

L'elenco di cui sopra sarà soggetto a revisione semestrale da parte della U.O.C. Farmacia Ospedaliera e potrà essere, inoltre, soggetto a variazioni a seguito di motivate e comprovate necessità assistenziali ovvero a seguito di modifiche occorse negli elenchi dei farmaci del PHT, siano essi A-PHT e dei farmaci con obbligo di Distribuzione diretta.

Per gli assistiti emofilici in regime di ricovero, ai quali verranno somministrati i farmaci contenenti fattori di coagulazione, sarà necessario rendicontare l'erogazione con scarico contabile per singolo paziente.

Art. 3 – Definizione dei fabbisogni, reperimento, consegna dei farmaci all'ORAS.

La definizione dei fabbisogni, il reperimento e la consegna dei farmaci ad ORAS verranno definiti con apposite note formali tra le parti.

Art. 4 - Rendicontazione e Controlli

La struttura ha l'obbligo di provvedere alla rendicontazione dell'attività come di seguito specificato a seconda che scelga o meno di utilizzare il sistema amministrativo-contabile dell'Azienda ULSS mediante l'applicativo per gli scarichi a paziente:



A. Utilizzo di applicativo per gli scarichi a paziente

ORAS provvede ad effettuare nel gestionale Navision gli scarichi a paziente per i farmaci erogati in distribuzione diretta entro e non oltre il giorno 6 del mese successivo all'erogazione secondo le regole concordate con la Farmacia e il Controllo di gestione.

B. Non utilizzo di applicativo per gli scarichi a paziente

La struttura provvede ad effettuare nel proprio gestionale gli scarichi a paziente per i farmaci erogati in distribuzione diretta e dovrà trasmettere via mail all'UOC Controllo di Gestione il file DDF3 ("Distribuzione Diretta Farmaci") entro e non oltre il giorno 6 del mese successivo a quello di erogazione in formato TXT nel rispetto del tracciato record regionale (vedi allegato A, parte integrante del presente Protocollo); qualora non si sia verificata alcuna distribuzione, la struttura ha comunque l'obbligo di darne comunicazione entro gli stessi termini.

L'UOC Controllo di Gestione provvede:

- mensilmente a verificare la correttezza del tracciato e dei dati trasmessi interloquendo, se necessario, con ORAS;
- semestralmente a verificare che i farmaci erogati ai pazienti siano stati corrisposti il giorno in cui il paziente è stato dimesso da un ricovero o da una visita specialistica presso l'ORAS confrontando il flusso DDF3 con i flussi SDO e SPS

L'UOC Controllo di Gestione comunica all'UOC Direzione Amministrativa Territoriale e all'UOC Farmacia Ospedaliera la tipologia e gli esiti dei controlli effettuati.

Art. 5 – Rapporti economici

L'erogazione/somministrazione dei farmaci oggetto del presente protocollo sono a carico del SSN esclusivamente nell'ambito della tipologia e numerosità delle prestazioni sanitarie affidate dall'Azienda Ulss n.2 Marca trevigiana all'ORAS, così come definite dagli accordi contrattuali stipulati con la stessa.

Art. 6- Durata

Il presente accordo ha la stessa durata stabilita nella Convenzione quadro (01/01/2023-

31/12/2026), fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la specificità

del servizio, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 7- Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento

attuativo, ORAS S.p.A tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo

all'Azienda Ulss. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di protezione dei dati personali ORAS S.p.A si configura "RESPONSABILE DEL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE

679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati

è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati

personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che

verranno effettuati da parte di ORAS S.p.A, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati

dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati,

adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), Allegato 14

alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di

collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e L'Ospedale Riabilitativo di Alta

Specializzazione S.p.A., Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il

"Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti dell'Azienda Ulss, "Titolare del trattamento"

e sono parte integrante del presente documento.

Art. 8 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali integrazioni al presente accordo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di

politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le

parti.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto

previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.


della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana
e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza
SERVIZIO DI CONDIVISIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE ED APPLICATIVE DI SERVIZI
Premessa

- Il Piano socio-sanitario regionale 2019-2023, tra gli obiettivi strategici riguardanti la gestione del patrimonio informativo socio-sanitario, annovera il perseguimento della convergenza informativa tra le strutture afferenti al SSR attraverso la cooperazione informativa ed informatica (interoperabilità) da realizzarsi attraverso l'introduzione di soluzioni uniformi e convergenti, l'innovazione e la razionalizzazione del parco applicativo esistente presso le Aziende sanitarie, il potenziamento della connettività interaziendale, la realizzazione di reti ad elevate prestazioni in grado di aumentare l'affidabilità e la sicurezza;
- ORAS S.p.A. ha intrapreso un processo di digitalizzazione dei percorsi clinico diagnostici;
- la necessità di interscambiare informazioni cliniche e dati sui pazienti, che trovano in ORAS S.p.A. una struttura riabilitativa all'avanguardia in continuità con il servizio offerto dal Presidio Ospedaliero di Treviso, ha determinato anche la creazione di una rete informatica LAN in fibra ottica che consente una completa interazione tra i Presidi di Motta di Livenza e Treviso;
- la scelta di dotare ORAS S.p.A. di procedure informatiche già implementate e testate presso l'Azienda Ulss risulta essere strategica al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSSR nel più breve tempo possibile;
- tutte le procedure informatiche oggetto del presente accordo sono installate presso l'infrastruttura tecnologica dell'Azienda Ulss, che garantisce, a differenza di quanto non ancora implementato in ORAS S.p.A., un'alta resilienza a qualsiasi tipo di guasto,



garantendo alta affidabilità dei servizi erogati grazie all'implementazione di una sala macchine alternativa alla principale (sito A e B) e al sito di *disaster recovery*;

Art. 1 – Oggetto

Obiettivo del presente accordo è garantire la condivisione delle soluzioni tecnologiche, applicative, nonché di servizi attivi tra l'Azienda Ulss e ORAS S.p.A., allo scopo di gestire in rete le informazioni cliniche e sullo stato di salute del paziente durante il suo percorso assistenziale.

In particolare, l'oggetto della convenzione riguarda i seguenti servizi forniti dall'Azienda Ulss a ORAS S.p.A.:

1_ uso dei server e della rete telematica dell'Azienda ULSS (hosting) mediante l'adozione delle necessarie soluzioni tecniche (firewall) che garantiscono la segregazione del traffico verso il Datacenter oggetto del presente accordo. Inoltre è stata adottata una separazione logica per i dati trattati il cui titolare è ORAS S.p.a., da quelli il cui titolare è l'azienda ULSS per tutte le soluzioni oggetto di hosting quali gli applicativi ADTWEB, G2_CUP_Trasferimenti, G2_Clinico Ambulatoriale/Lisa Web, G2 Order Entry, G2 Strutture, Archimede (cartella clinica ambulatoriale), Talete/Sintesy, RIS, Protocollo-Webrainbow, Emoward, BO, EasyCat, CupWEB/CassaWeb, COT;2.

2_ uso del servizio di registrazione dei log degli accessi ai server di ORAS S.p.A. degli amministratori di sistema di ORAS S.p.A. in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° Gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 Dicembre 2024.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 3 – Servizi e condizioni economiche

Le condizioni economiche dei servizi di cui all'art.1 sono riportate nell'Allegato 8-A.

Eventuali integrazioni di nuove soluzioni e/o servizi potranno comportare la variazione dei costi indicati.

Art. 4 - Esclusioni

Sono escluse dal presente accordo eventuali attività di personalizzazioni su quanto espresso nei precedenti articoli ad uso e consumo esclusivo di ORAS S.p.A..

Art. 5 – Rapporti economici

La fatturazione dei servizi di cui all'art.1 è effettuata dall'Azienda Ulss di norma con cadenza semestrale, previa attestazione della U.O.S.D. Sistemi Informativi sulla base degli importi di cui all'Allegato 8-A.

Le fatture emesse dall'Azienda Ulss, nonché la documentazione inerente i servizi prestati, dovranno essere trasmessi ad ORAS S.p.A..

I pagamenti devono essere effettuati dalle parti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 6 - Referenti

L'Azienda Ulss e ORAS S.p.A. devono individuare e comunicare un proprio Referente per l'attuazione, il monitoraggio e le verifiche del presente accordo.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte dall'Azienda Ulss in virtù del presente provvedimento attuativo comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali di soggetti la cui titolarità è in capo all'ORAS. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali l'Azienda Ulss si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il



Responsabile al trattamento dei dati è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati da parte dell'Ulss2, “Responsabile del trattamento”, sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021” (di seguito “clausole”), Allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra l'Azienda Ulss e ORAS S.p.A., tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il “Responsabile” al rispetto degli obblighi e dei diritti di ORAS S.p.A., “Titolare del trattamento” e sono parte integrante del presente documento.

Art. 8 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte



specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

2023-2024

ALLEGATO 8-A

Descrizione servizio informatico	Oggetto	Utenti ORAS anno	Costo annuo (IVA compresa)
hosting	ADTWEB	161	8.626,77 €
hosting	G2 CUP Trasferimenti	4	4.090,12 €
hosting	G2 Clinico Ambulatoriale/ LisaWeb	0	0,00 €
hosting	G2 Order Entry	161	8.866,40 €
hosting	G2 Strutture	9	2.798,19 €
hosting	Archimede (Cartella clinica ambulatoriale)	60	13.931,42 €
hosting	Talete/Sintesy	0	0,00 €
hosting	Armonia	6	4.161,57 €
hosting	RIS	90	9.879,25 €
hosting	Crednet	4	416,75 €
hosting	Protocollo - Webrainbow	35	7.293,16 €
hosting	Emonet Web	30	2.009,34 €
hosting	Bo	5	20.785,50 €
hosting	EasyCAT	1	4.157,10 €
hosting	CupWEB/CassaWeb	56	2.833,91 €
hosting	COT	50	3.050,00 €
Registrazione Log accessi	Registrazione log accessi server ORAS degli amministratori di sistema ORAS	1 licenza	3.572,16 €
Totale			96.471,64 €

ALLEGATO 9

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

ACCORDO PER ATTIVITA' SANITARIA RELATIVA A NEURORADIOLOGIA E

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA PER PAZIENTI AMBULATORIALI

Premessa

- l'ORAS è una struttura Riabilitativa di riferimento Regionale (DGRV 614 del 14/5/2019) a partecipazione interamente pubblica, alla quale sono stati affidati compiti di rilievo pubblicistico ad integrazione dell'offerta delle Aziende Sanitarie Regionali;

-con deliberazione n. 233 del 31/01/2019 la ULSS ha autorizzato la convenzione per attività sanitarie di branca radiologica per pazienti ambulatoriali, finalizzata alla riduzione delle liste d'attesa;

-con le successive delibere: n. 106 del 23.01.2020; n. 2504 del 23.12.2021 e n. 2574 del 30.12.2022 è stata prorogata la suddetta attività;

-l'ORAS con nota protocollo n. 0000457/23 del 28.2.2023 ha chiesto il rinnovo della convenzione per attività di Neuroradiologia e Radiologia Diagnostica.

-con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato disposto di rinnovare la convenzione su citata;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - Oggetto

L'ULSS n. 2 autorizza i dirigenti medici, a rapporto esclusivo, delle UU.OO.CC. di Neuroradiologia e Radiologia a prestare attività sanitaria a pazienti ambulatoriali.

L'attività deve essere svolta al di fuori del normale orario di servizio, a rotazione,

compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale secondo la vigente disciplina prevista dal regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria dell'ULSS n. 2, approvato con deliberazione n. 2199 del 13/12/2018 e s.m.i., deve essere altresì svolta nel rispetto di quanto previsto per le attività di cui all'art. 117 comma 7 del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019 e dalla D.G.R.V. n. 1314 del 16/08/2016.

ART. 2 - Finalità

L'attività professionale oggetto della presente convenzione ha quale presupposto la riduzione delle liste di attesa. L'ULSS n. 2 si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di 30 giorni nel caso in cui l'attività in questione non abbia contribuito a tale riduzione.

ART. 3 - Timbratura causalizzata

L'attività sarà effettuata presso le strutture sanitarie dell'ORAS o in disponibilità ad ORAS. I dirigenti medici dovranno utilizzare il codice di timbratura causalizzata "Consulenza ORAS" (codice 61) e "Refertazione Radiologia ORAS" (codice 60) per la registrazione dell'attività, in entrata e in uscita, attraverso il badge magnetico.

L'attività di cui trattasi soggiace ai vincoli di cui alla direttiva europea n. 2003/88 e al Decreto Lgs. 66/2003 e, pertanto, non potrà comportare per ciascun dirigente un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali, tenuto conto delle ore istituzionali e delle ore impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 115 comma 2 del C.C.N.L. del 19.12.2021.

ART.4 - Referente aziendale

Il referente aziendale è il Responsabile dell'Attività specialistica, il quale deve predisporre, d'intesa con le équipes dei servizi interessati e la Direzione di ORAS, i programmi di attività specialistica necessari a ridurre le liste di attesa dell'ULSS n. 2. E' compito del referente monitorare l'attività e riferire al Gruppo Aziendale Liste di Attesa in ordine all'andamento della

convenzione.

Oras si impegna a trasmettere, trimestralmente, al Responsabile dell'Attività Specialistica ambulatoriale dell'Azienda il riepilogo delle prestazioni effettuate, suddivise per tipologia e quantità, tramite il proprio Ufficio Controllo di Gestione.

ART.5 – Prestazioni e volumi di attività

Al fine di garantire i livelli attuali di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa, le prestazioni e i volumi di attività annui sono indicativamente quantificati come segue:

N. 12.000 Prestazioni ecografiche - lett. a) dell'allegato 9-A;

N. 3.600 Prestazioni senologiche (mammografie, ecografie mammarie, biopsie) -lettera a) dell'allegato 9-A;

N. 5.000 Refertazioni e telerefertazioni neuroradiologiche (RM lombari e cervicali) e refertazioni e telerefertazioni radiologiche RM (segmenti) – lettera b) dell'allegato 9-A

N. 600 refertazioni e telerefertazioni di densitometrie – lettera c) dell'allegato 9-A;

Qualora si rendesse necessario aumentare o diminuire la produzione, anche per gli anni successivi che riferiscono alla durata dell'accordo, su proposta del referente Aziendale di cui all'art. 4, i volumi potranno essere rivisti tramite nota di scambio tra i rappresentanti legali di Oras e di ULSS. 2.

ART. 6 - Compensi

Per le attività erogate in esecuzione della presente convenzione, l'ORAS si impegna a corrispondere all'ULSS n. 2 il compenso stabilito nella misura che segue:

- € 100,00 all'ora, più l'IRAP a carico dell'Azienda, più il rimborso chilometrico per la trasferta - lettera a) dell'allegato 9-A;

- per le refertazioni e telerefertazioni di Risonanza magnetica il 12% del valore della prestazione prevista nel Tariffario Regionale – lettera b) dell'allegato 9-A;

- per le refertazioni e telerefertazioni di densitometria ossea il 20% del valore della prestazione prevista nel Tariffario Regionale – lettera c) dell'allegato 9-A.

ART. 7 - Riconoscimento orario e diario degli accessi

Per le prestazioni ecografiche e senologiche - lett a) dell'allegato 9-A, l'U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri (SAO) sulla base del riepilogo delle timbrature causalizzate di cui all'art. 3, predispose il diario degli accessi ed emette fattura per l'importo corrispondente al monte ore mensile di attività effettivamente erogata dai medici in forza della presente convenzione. L'orario è riconosciuto a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e al netto della pausa pranzo di 30 minuti in caso di giornata lavorativa intera. Per le refertazioni e telerefertazioni radiologiche e neuroradiologiche RM- lett b) dell'allegato 9-A e per le refertazioni e telerefertazioni di densitometria ossea - lett. c) dell'allegato 9-A, la SAO predispose la fattura sulla base dei conteggi ricevuti mensilmente dall'ufficio Controllo di Gestione di Oras. L'Azienda ULSS 2 fornisce mensilmente all'Ufficio di Controllo Gestione Oras il prospetto delle timbrature causalizzate al fine di verificarne la corrispondenza tra l'orario e l'attività effettivamente erogata da ciascun professionista e di indicare la sede in cui viene erogata tale attività, prima dell'emissione della fattura. L'ORAS si impegna a liquidare all'Azienda ULSS n. 2 la fattura entro 30 giorni dall'emissione.

L'Azienda ULSS n. 2 erogherà il compenso ai dirigenti medici interessati nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 8 - Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, le parti tratteranno i dati personali e particolari relativi ai soggetti persone fisiche destinatari dal servizio di cui al presente atto, in qualità di autonomi titolari del trattamento sulla base degli obblighi previsti dalla normativa e dalle deliberazioni regionali. Pertanto, i dirigenti medici che svolgeranno

l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo, verranno designati dall'ORAS autorizzati al trattamento. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", ed in particolare alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi dell'art.32 del citato Regolamento). Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9. questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

ART. 9 - Copertura assicurativa

L'ORAS si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del personale occorrenti per l'espletamento dell'attività in oggetto.

L'Azienda ULSS n. 2 garantisce ai propri dipendenti in attività intramoenia la stessa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista per l'attività istituzionale. I Dirigenti Medici, nell'espletamento dell'attività professionale, non sono assicurati all'INAIL. Di conseguenza, non risultano coperti dalla polizza INAIL gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a detta attività.

I Dirigenti Medici che, in attuazione della presente convenzione, utilizzino il proprio mezzo di trasporto, sono consapevoli che l'Azienda ULSS n. 2 è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del mezzo proprio.

L'ORAS adotta tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - Durata

La presente convenzione ha validità dall'01/03/2023 fino al 31/12/2026.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano in ogni caso la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC, salvo il caso di cui all'art. 2.

ART. 11 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

ART. 12 - Integrazioni

L'ULSS 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.



ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON O.R.A.S. S.P.A.
ART. 117 comma 7 del C.C.N.L. 19/12/2019

U.O.C		tariffa	descrizione accessi
Prestazioni di branca radiologica	lettera a)	€ 100,00/h (+Irap e indennità trasferta)	Prestazioni ecografiche e senologiche
	lettera b)	12% valore prestazione da Tariffario Regionale	Refertazioni e telerefertazione R.M
Prestazioni di branca radiologica	lettera c)	20% valore prestazione da Tariffario Regionale	Refertazioni e telerefertazione densitometria ossea

ALLEGATO 10

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

ACCORDO PER ATTIVITA' SANITARIA RELATIVA A SPECIALITA' SANITARIE DIVERSE

Premessa

-l'ORAS è una struttura riabilitativa Regionale (DGRV N. 614 DEL 14/5/2019) a partecipazione interamente pubblica, alla quale sono stati affidati compiti di rilievo pubblicistico ad integrazione dell'offerta delle Aziende Sanitarie Regionali.

- con deliberazione n. 233 del 31/1/2019 l'ULSS n. 2 ha autorizzato la convenzione con Oras per attività sanitaria relativa a specialità diverse per pazienti ricoverati, a garanzia della corretta presa in carico e continuità assistenziale dei pazienti provenienti dalle UU.OO. dell'Azienda stessa;

-con successive delibere n. 106 del 23.1.2020; n. 2504 del 23.12.2021 e n. 2574 del 30.12.2022 è stata autorizzata la proroga dell'attività sanitaria fino al 28.2.2023;

- l'ORAS con nota prot. 0000457 del 28/2/2023, ha chiesto di continuare a potersi avvalere delle prestazioni dei professionisti di questa Azienda verso i pazienti ricoverati presso ORAS, ritenendo tale attività funzionale al percorso assistenziale dei pazienti che affrontano la riabilitazione in ORAS dopo la gestione delle acuzie presso le strutture Ospedaliere dell'ULSS

2.

-con deliberazione del Direttore Generale n. del è stato disposto di rinnovare la convenzione su citata;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Oggetto

L'ULSS n. 2 autorizza i dirigenti medici, a rapporto esclusivo, delle UU.OOC.C. di cui all'allegato 10-A a prestare attività sanitaria a pazienti ricoverati.

L'attività deve essere svolta al di fuori del normale orario di servizio, a rotazione, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale nel rispetto della vigente disciplina prevista dal regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria dell'ULSS n. 2, approvato con deliberazione n. 2199 del 13/12/2018 e s.m.i., deve essere altresì svolta nel rispetto di quanto previsto per le attività di cui all'art. 117, comma 7, del C.C.N.L. Area Sanità del 19/12/2019 e dalla D.G.R.V. n. 1314 del 16/08/2016.

ART. 2 - Finalità

L'attività professionale oggetto della presente convenzione è rivolta ai pazienti provenienti in particolare dalle UU.OO. dell'Azienda ULSS n. 2 che necessitano di interventi riabilitativi altamente specifici a seguito di eventi acuti o patologie croniche al fine di assicurare appropriatezza negli interventi, garantire la corretta presa in carico e la continuità assistenziale nonché per la condivisione delle scelte diagnostico terapeutiche in atto.

ART. 3 -Timbratura causalizzata

L'attività sarà effettuata presso le strutture sanitarie dell'ORAS mediante accessi settimanali/mensili come da modalità previste nell'allegato 10-A.

I dirigenti medici dovranno utilizzare il codice di timbratura causalizzata "Consulenza ORAS" (codice 61) per la registrazione dell'attività, in entrata e in uscita, attraverso il badge magnetico.

L'attività di cui trattasi soggiace ai vincoli di cui alla direttiva europea n. 2003/88 e al D. Lgs. 66/2003 e, pertanto, non potrà comportare per ciascun dirigente un impegno medio orario superiore alle 48 ore settimanali, tenuto conto delle ore istituzionali e delle ore impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 115 C.C.N.L. del 19/12/2019.

ART. 4 - Referente aziendale

Il referente aziendale per l'attività in convenzione è il Direttore della Funzione Ospedaliera che ha il compito di monitorare le attività. Le attività sanitarie di cui trattasi saranno concordate con i Direttori delle UU.OO.CC.

Il professionista nella consulenza dovrà riportare in cartella le proprie valutazioni cliniche riguardo al paziente, rispondere ai quesiti clinici eventualmente posti dal curante e suggerire l'iter diagnostico terapeutico ritenuto opportuno nonché la necessità di ulteriori successive consulenze o indagini diagnostiche. Il compito di attuare gli indirizzi terapeutici suggeriti dal consulente è in capo alle UU.OO di ORAS che hanno la responsabilità del paziente. L'ORAS predisponde, trimestralmente, il riepilogo degli accessi effettuati suddivisi per specialità e lo invia al referente aziendale dell'ULSS n. 2.

ART. 5 - Compensi

Per le attività erogate in esecuzione della presente convenzione, l'ORAS si impegna a corrispondere all'ULSS n. 2 il compenso stabilito nella misura che segue:

- per le consulenze in tutte le specialità di cui all'allegato 10-A (eccetto che per Anestesia e Rianimazione e per gli accessi programmati di Cardiochirurgia) € 100,00 all'ora, più IRAP e rimborso chilometrico della trasferta.

Per gli accessi programmati di cardiocirurgia, in considerazione delle particolari necessità dei pazienti che necessitano di uno specifico percorso assistenziale e presa in carico, a prescindere dalla durata, il compenso è quantificato come segue:

€ 380,00 più IRAP e rimborso chilometrico della trasferta.

Per le prestazioni di anestesia e rianimazione il compenso è quantificato come segue:

€ 15,00/ora per la reperibilità anestesiologicala e €300,00 per le chiamate in urgenza, più IRAP e rimborso chilometrico della trasferta.

ART. 6 -Riconoscimento orari e diario degli accessi

Per le consulenze delle specialità di cui all'allegato 10-A, l'U.O.C Servizi Amministrativi di Ospedale (SAO) sulla base del riepilogo delle timbrature causalizzate di cui all'art. 3 e, per le prestazioni di anestesia e rianimazione, sulla base dei prospetti ricevuti da Oras, predispone il diario degli accessi ed emette fattura per l'importo corrispondente al monte ore mensile di attività effettivamente erogata dai medici in forza della presente convenzione.

L'ORAS si impegna a liquidare all'Azienda Ulss 2 la fattura entro 30 giorni dalla data di emissione.

L'Azienda ULSS n. 2 erogherà il compenso ai dirigenti medici interessati nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

L'Azienda Ulss 2 fornisce mensilmente all'Ufficio Controllo di Gestione di Oras il prospetto delle timbrature al fine di verificare la corrispondenza tra orario e attività effettivamente erogata da ciascun professionista e di indicare la sede in cui viene erogata tale attività, prima dell'emissione della fattura.

ART. 7 - Protezione dati personali

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, le parti tratteranno i dati personali e particolari relativi ai soggetti persone fisiche destinatari dal servizio di cui al presente atto, in qualità di autonomi titolari del trattamento sulla base degli obblighi previsti dalla normativa e dalle deliberazioni regionali. Pertanto, i dirigenti medici che svolgeranno l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo, verranno designati dall'ORAS autorizzati al trattamento. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", ed in particolare alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi dell'art.32

del citato Regolamento). Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9. questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

ART. 8 - Copertura assicurativa

L'ORAS si impegna a fornire le attrezzature, lo strumentario, il materiale, nonché il servizio del personale occorrenti per l'espletamento dell'attività in oggetto.

L'Azienda ULSS n. 2 garantisce ai propri dipendenti in attività intramoenia la stessa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista per l'attività istituzionale. I Dirigenti Medici, nell'espletamento dell'attività professionale, non sono assicurati all'INAIL. Di conseguenza, non risultano coperti dalla polizza INAIL gli infortuni e le malattie professionali ricollegabili a detta attività.

I Dirigenti Medici che, in attuazione della presente convenzione, utilizzino il proprio mezzo di trasporto, sono consapevoli che l'Azienda ULSS n. 2 è sollevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del mezzo proprio.

L'ORAS adotta tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 - Durata

La presente convenzione ha validità dall'01/03/2023 fino al 31/12/2026, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano in ogni caso la facoltà di recedere dalla presente convenzione previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo

PEC.

ART. 10 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

ART. 11 - Integrazioni

L'ULSS 2 si riserva di rivedere la presente convenzione per integrarla od armonizzarla con le prescrizioni contenute in nuove disposizioni sull'esercizio della libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.



ATTIVITA' IN CONVENZIONE CON O.R.A.S. S.P.A.
ART. 117 comma 7 DEL C.C.N.L. 19/12/2019

U.O.C.	tariffa (+ Irap e indennità trasferta)	descrizione accessi
Cardiochirurgia	€ 380,00	Accessi programmati rivolti a pazienti che necessitano di uno specifico percorso assistenziale e presa in carico. Di norma 1 accesso a settimana.
Malattie infettive	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Neurochirurgia	€ 100,00/h	1 accesso sett. di 3 h
Cardiochirurgia	€ 100,00/h	2 accessi sett. di 3 h
Chirurgia plastica	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Anestesia e rianimazione	€ 15,00/h per reperibilità e € 300,00 per chiamata in urgenza	Gli anestesisti garantiranno la reperibilità anestesiológica dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8. Il sabato, la domenica e i festivi, se disponibile il professionista.
Urologia	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Chirurgia generale	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Ortopedia	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Psichiatria	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Gastroenterologia	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Neurologia	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)
Malattie Metaboliche- Nutrizione clinica	€ 100,00/h	Su richiesta di ORAS entro 5 giorni dalla richiesta (salvo urgenze per le quali si prevede l'accesso entro 24/48 ore)

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE NEI CONFRONTI DI

PAZIENTI RICOVERATI

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina quelle prestazioni sanitarie a favore di cittadini che accedono all'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione (d'ora in poi denominato ORAS) in regime di ricovero, non effettuate presso la struttura stessa e richieste all'Azienda ULSS n. 2 (d'ora in poi denominata Azienda), in tutte le sue sedi, applicando le tariffe previste dai vigenti nomenclatori approvati dalla Regione Veneto o da tariffari aziendali.

Art. 2 - Modalità operative e organizzative

ORAS S.p.A. dovrà richiedere all'Azienda l'effettuazione della prestazione nel seguente modo:

- a) per il laboratorio analisi e la microbiologia mediante la registrazione della prestazione negli applicativi in uso e l'invio delle provette ai singoli servizi di competenza;
- b) per l'anatomia patologica mediante apposita richiesta cartacea e l'invio del campione al servizio che provvederà alla registrazione della prestazione negli applicativi in uso;
- c) per le visite specialistiche e le prestazioni strumentali mediante invio modulo interno di richiesta di consulenza al reparto coinvolto nell'erogazione della prestazione (All 11-A).

Per le prestazioni di cui ai punti a) e b) ORAS S.p.A. si impegna ad adottare tutti i protocolli in uso presso gli Ospedali dell'Ulss relativamente alle attività di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni ematochimici e biologici.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo decorre dalla data 1° gennaio 2023 ed ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Art. 4 - Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, l'Azienda Ulss tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo ad ORAS S.p.A. Pertanto, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Azienda Ulss si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati dall'Azienda Ulss, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a.. Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti di ORAS S.p.A, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Art. 5 - Modifiche e integrazioni dell'accordo

Eventuali integrazioni al presente accordo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 6 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto

previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 MARCA TREVIGIANA

ASSISTENZA EROGATA A PAZIENTE RICOVERATO IN ALTRA ULSS O ENTE

Dati relativi al richiedente:

REGIONE Denominazione Codice Regione Codice U.L.S.S.

U.L.S.S. o ENTE Denominazione Codice Ente

Reparto/Servizio

Data della richiesta
 da allegarsi **SEMPRE** al presente modulo

Reparto/Servizio erogante

Codice

Presidio ospedaliero di:

Descrizione:

Il Responsabileerogazi
one**Paziente:**N. Tessera Sanitaria:

Nome e Cognome

A) Prestazione erogata prevista dal PRONTUARIO REGIONALE O DAL TARIFFARIO INTERNO AZIENDALE

Codice	Descrizione	n.	Importo

B) Prestazione erogata NON prevista dal PRONTUARIO REGIONALE NE' DAL TARIFFARIO INTERNO AZIENDALE

Codice	Descrizione	n.	Importo

NOTE:


ALLEGATO 12

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

ACCORDO PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

Premessa

Il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Scopo primario del SPP è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità della vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie e infortuni, fungendo da consulente specializzato del Datore di Lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, formazione) relative alla promozione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'art. 17 comma 1 lett. b) del succitato decreto prevede, tra gli obblighi del Datore di lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.); inoltre, l'art. 31 precisa che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni purchè in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorre, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

O.R.A.S., struttura riabilitativa di rilievo regionale, partecipata per il 98,19% dall'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e per il restante 1,81% dal Comune di Motta di Livenza, dispone al proprio interno di un Servizio di Prevenzione e Protezione, tuttavia, attesa la mancanza in organico di



una figura in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del Decreto Lgs. n. 81/08,

considerata la natura giuridica di ORAS e la storica collaborazione con il socio di

maggioranza, ha richiesto all'Azienda Ulss 2 di poter fruire del servizio SPP, in modo da

poter designare il proprio R.S.P.P.

Con nota Prot. n. 56907 del 24/03/2023, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss 2 esprimeva

parere favorevole, prevedendo la regolamentazione della materia mediante atto

convenzionale tra le parti.

Art. 1 – Oggetto

Il presente atto ha ad oggetto la definizione delle modalità di svolgimento del supporto da

parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ulss 2 in favore di O.R.A.S.

Nello specifico, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ulss 2 garantirà n. 2 (due)

accessi settimanali finalizzati a garantire il servizio sia di R.S.P.P. che di Addetto al Servizio di

Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), da svolgersi secondo le modalità concordate di volta in

volta tra le parti in ragione delle specifiche necessità.

Nell'esecuzione del servizio Ulss 2 coinvolgerà O.R.A.S. anche in un percorso formativo

finalizzato alla promozione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di

lavoro.

O.R.A.S. si impegna a fornire al SPP dell'Azienda Ulss 2 tutte le informazioni necessarie

all'espletamento del servizio quali ad esempio la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro,

la descrizione dei processi produttivi. Inoltre, O.R.A.S. fornirà ai Professionisti dell'Azienda

Ulss 2, la postazione di lavoro con accesso tramite credenziali nominali agli applicativi ritenuti

necessari per l'espletamento del servizio in oggetto.

Art. 2 – Modalità di svolgimento degli accessi

Gli accessi verranno effettuati presso O.R.A.S., di norma con frequenza settimanale,

secondo una programmazione che andrà concordata con la Direzione di O.R.A.S.



L'attività svolta dovrà rendersi in orario aggiuntivo e non dovrà in alcun modo interferire con

l'attività lavorativa da prestare in favore dell'Azienda Ulss 2, né dovrà comportare la

sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e dovrà svolgersi al di fuori

dell'orario di lavoro espletato presso l'Azienda Ulss 2 per 36 ore settimanali ciascuno.

In ragione della peculiarità e rilevanza del servizio in argomento, e delle specifiche funzioni

assunte dagli stessi, verrà riconosciuto da O.R.A.S., il seguente compenso annuale:

- € 6.000,00 annui lordi per la funzione di RSPP

- € 3.000,00 annui lordi per la funzione di ASPP

Gli importi economici riconosciuti per la funzione di RSPP e di ASPP saranno corrisposti in

due tranches semestrali direttamente dall'Azienda Ulss 2 e successivamente rimborsati da

O.R.A.S.

ORAS si impegna:

- a liquidare all'Azienda Ulss 2 previa presentazione di regolare fattura, i compensi per

lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto.

Art. 3 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 01/04/2023 al 31/12/2024 salvo rinnovo da

concordare formalmente tra le parti interessate.

E' riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recedere liberamente dal presente atto,

mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi con preavviso di 30

(trenta giorni).

Art. 4 – Ruoli e responsabilità del trattamento

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, le parti tratteranno i

dati personali e particolari relativi ai soggetti persone fisiche destinatari del servizio di cui al

presente atto, in qualità di autonomi titolari del trattamento sulla base degli obblighi previsti

dalla normativa. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e



pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento

UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati", ed in particolare alla liceità,

alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi

dell'art.32 del citato Regolamento). Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti

tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi

dell'art. 9. questo avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e

delle Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni

pubbliche (G.U. n. 179 del 4 agosto 2015).

In virtù del presente provvedimento e nel rispetto del modello organizzativo adottato

dall'ORAS, si specifica inoltre che il personale verrà designato, "autorizzato al trattamento dei

dati", ai sensi della citata normativa (Artt 29,32 Regolamento UE 2016/679, Art.2

quaterdecies, co 1, Codice privacy come modificato dal D. Lgs 101/2018) tramite

sottoscrizione dell'atto di autorizzazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Con

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali il personale è tenuto ad osservare

inderogabilmente le norme di legge, i regolamenti e le procedure aziendali, circolari, ordini di

servizio, nonché impegnarsi a procedere al trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto

dei principi applicabili al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art 5 del

Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 5 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previo

consenso di entrambe le parti.

Art. 6 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto

previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.



AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 13

della Convenzione quadro tra l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.A. – O.R.A.S. di Motta di Livenza

ACCORDO PER LA FORNITURA DI EMOCOMPONENTI, EMODERIVATI E

PRESTAZIONI DI MEDICINA TRASFUSIONALE

(ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni n. 85/CSR del 25/05/2017)

Art. 1 - Oggetto

1. Oggetto della convenzione:

a) fornitura di emocomponenti per uso trasfusionale;

b) prestazioni di medicina trasfusionale;

c) fornitura di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale in conto - lavorazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa approvazione della SRC;

2. Il Direttore sanitario dell'ORAS è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente dell'ORAS partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'ULSS 2.

Art. 2 - Obblighi delle parti

1. L'ULSS 2 rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:

a) garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24 direttamente o attraverso la rete trasfusionale regionale, secondo la programmazione regionale;

b) definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;

c) fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:

1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
2. richiesta di medicinali emoderivati da conto lavorazione;
3. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici, altre prestazioni di medicina trasfusionale);
4. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
5. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
6. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
7. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
8. conservazione degli emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
9. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

2. ORAS, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a) riconoscere l'esclusività della fornitura;
- b) non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale; tali costi sono da addebitarsi all'Azienda sanitaria di residenza del paziente stesso, secondo modalità stabilite a livello regionale;
- c) comunicare all'ULSS 2 il nominativo del medico referente delle attività

trasfusionali in convenzione;

d) restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati

dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1 , lettera c),

punto 5;

e) garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;

f) garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale

previste dalle vigenti disposizioni;

g) far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione

di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi

avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

Art. 3

Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate

La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) consulenza di medicina trasfusionale

la richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da

una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale

dell'ULSS 2 secondo modalità condivise;

b) sicurezza della trasfusione

l'ORAS applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla

trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato

ospedaliero del buon uso del sangue;

c) prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali

la raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa

vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2;

d) richiesta trasfusionale

la richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2;

e) indagini pretrasfusionali

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2 garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente;

f) assegnazione e consegna

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti;

g) modalità di confezionamento e trasporto

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto;

h) modalità di conservazione

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2 definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso l'ORAS, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente;

i) avvenuta trasfusione

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2 definisce le modalità con cui l'ORAS deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione;

j) gestione delle unità non utilizzate

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2 definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente;

k) gestione delle reazioni ed eventi avversi

il Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2 definisce le modalità con cui l'ORAS notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente;

Art. 4 - Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale

Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'ULSS 2 sono specificamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione.

Art. 5 - Fornitura di medicinali emoderivati da conto-lavorazione

1. L'ULSS 2 può mettere a disposizione dell'ORAS i medicinali emoderivati prodotti da conto-lavorazione. In tal caso si applicano le tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.

2. Le modalità di fornitura sono specificate e concordate tra le parti, fermo restando la valutazione di appropriatezza di utilizzo dei medicinali emoderivati da conto-lavorazione da parte del Servizio Trasfusionale dell'ULSS 2.

Art. 6 - Tracciabilità

1. L'ORAS garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.

2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7 - Attrezzature, tecnologie e locali

L'eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell'ULSS 2 da parte

dell'ORAS o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

Art. 8 - Rapporti economici

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale , medicinali emoderivati) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
3. Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione sono condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
4. I costi di trasporto sono a carico dell'ORAS.
5. I pagamenti a favore dell'ULSS 2 sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 - Durata

1. La presente convenzione ha validità dal 01/07/2023 al 31/12/2026. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

Art. 10 Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente provvedimento attuativo, l'Azienda Ulss tratterà dati personali e particolari di soggetti la cui titolarità è in capo ad ORAS S.p.A. Pertanto, in adempimento a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Azienda Ulss si configura "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 679/2016, come definito dall'art. 4 n. 8) secondo il quale il Responsabile al trattamento dei dati è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". I trattamenti dei dati personali e particolari che verranno effettuati dall'Azienda Ulss, "Responsabile del trattamento", sono disciplinati dalle clausole contrattuali tipo tra titolari e responsabili del trattamento, e relativi allegati, adottate dalla Commissione Europea del 4 giugno 2021" (di seguito "clausole"), allegato 14 alla convenzione quadro ex art. 15 della legge 241/1990 per disciplinare i rapporti di collaborazione tra L'azienda Ulss 2 Marca Trevigiana e l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione S.p.a.. Tali clausole e relativi allegati, debitamente compilati, vincolano il "Responsabile" al rispetto degli obblighi e dei diritti di ORAS S.p.A, "Titolare del trattamento" e sono parte integrante del presente documento.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio a quanto previsto nella Convenzione quadro, alle norme del codice civile e alla normativa di settore. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello

Le parti dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di approvarle tutte specificamente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA IL DIRETTORE GENERALE

dott. Francesco Benazzi

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.P.A. - ORAS

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott.ssa Orianna Romanello


Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 1

**PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEL SANGUE E DEGLI
EMOCOMPONENTI TRA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE E TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

Tabella 1

Codice	Prodotto (unità) *	Tariffa (€)
99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	188,50
99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	189,18
99739	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato per uso clinico	23,23
99760	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato entro 24h dal prelievo per frazionamento industriale	23,23
99761	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato entro 72h dal prelievo per frazionamento industriale	18,58
99738	Plasma da aferesi	141,17
99745	Plasma da prelievo multicomponente	89,18
99762	Singola unità di buffy-coat	8,00
99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	20,00
99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (5 unità di BC)	100,00
99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	207
99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418
99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256
99746	Concentrato granulocitario da aferesi	547
99768	Linfociti da aferesi	478
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+) <i>valutare costi aggiuntivi di caratterizzazione (test di vitalità, emocolture)</i>	668
	Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale <i>vedi tariffa IBMDR</i>	17.000
	Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale ad uso autologo/allogeneo dedicato <i>raccolta, manipolazione, caratterizzazione e qualificazione, congelamento, stoccaggio (1 anno), distribuzione (escluso il trasporto al CT)</i>	2.800
99717	Crioprecipitato	



5e561a3e



99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74
99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo §	122
99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico §	164
99773	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo §	416
99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico §	458
99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo§	238
99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico §	164
99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo dibatroxobina)	21
99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88
99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	126
99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169
99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510
99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato-allogenico	549
99783	Collirio da siero autologo#	152
99784	Lisato piastrinico	202

Legenda

*Comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ La tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

Tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento




5e561a3e



Codice	Lavorazione	Tariffe (€)
99714	Lavaggio cellule manuale (emazie, concentrati piastrinici)	20
99713	Irradiazione (emazie, concentrati piastrinici, granulociti)	19
99755	Procedura completa di congelamento (emazie, concentrati piastrinici)	84
	Procedura completa di scongelamento (emazie, concentrati piastrinici)	190
99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero da aferesi) <i>tariffa verificata su costi per 1.000 inattivazioni/anno</i>	98
99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy coat o da aferesi) <i>tariffa verificata su costi per 1.000 inattivazioni/anno</i>	98
99756	Crioconservazione compreso il congelamento (cellule staminali emopoietiche, linfociti da aferesi)	510
	Procedura di congelamento con rimozione manuale della soluzione criopreservante effettuata in laboratorio (cellule staminali emopoietiche, linfociti da aferesi)	30
	Procedura di scongelamento con rimozione automatizzata della soluzione criopreservante effettuata in laboratorio (cellule staminali emopoietiche, linfociti da aferesi)	230
	Procedura di rimozione manuale del plasma (cellule staminali emopoietiche, granulociti)	15
	Procedura di rimozione automatizzata del plasma (cellule staminali emopoietiche)	245
	Procedura di rimozione manuale delle emazie (cellule staminali emopoietiche, granulociti)	50
	Procedura di rimozione automatizzata delle emazie (cellule staminali emopoietiche)	260

Tabella 3

Codice	Maggiorazione per unità di gruppi rari	Tariffe (€)
	Unità di emazie rare per antigeni ad alta incidenza in fase liquida	500
	Unità di emazie rare per combinazione di antigeni comuni multipli in fase liquida	200
	Unità di piastrine tipizzate per il sistema HPA	250
	Unità di plasma IgA carente (singolo PFC 250 mL)	50
	Unità di plasma IgA carente (aferesi 750 mL)	150



5e561a3e



ALLEGATO 2

**PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEI MEDICINALI PLASMADERIVATI
PRODOTTI DA PLASMA NAZIONALE IN CONVENZIONE**

Medicinali plasmaderivati	Unità di misura	Euro per grammo/UI
Albumina	g	1,56
Immunoglobulina polivalente IV	g	30,02
Fattore VIII	UI	0,33
Fattore VIII e fattore di von Willebrand, in associazione	UI	0,40
Fattore IX	UI	0,38
Complesso Protrombinico (tre fattori)	UI	0,19
Antitrombina	UI	0,09
Immunoglobuline polivalenti ad uso sottocutaneo/intramuscolare	g	40,40
Fattore VII	UI	0,58
Complesso protrombinico attivato	UI	0,88
Emostatici locali - associazioni	mL	37,30
Complesso Protrombinico (quattro fattori)	UI	0,24
Fibrinogeno	g	341,26
Alfa-1 antitripsina	mg	197,49
C1-inibitore	UI	0,94
Proteina C	UI	1,36

Tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati

- € 40,00 per la quantità di Pasta di Crio corrispondente alla produzione di un flacone di Fattore VIII da 1.000 U.I.;
- € 40,00 per l'estrazione di prodotto corrispondente alla produzione di un flacone di Antitrombina da 1.000 U.I.. "



5e561a3e



CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO**TRA TITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO¹**

Ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

SEZIONE I

*Clausola 1****Scopo e ambito di applicazione***

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679
- c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) Gli allegati da I a III costituiscono parte integrante delle clausole.
- e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

*Clausola 2****Invariabilità delle clausole***

- a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.
- b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

*Clausola 3****Interpretazione***

- a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel regolamento (UE) 2016/679 tali termini hanno lo stesso significato di cui al citato regolamento.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 7.06.2021

- b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
- c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

- a) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5

Adesione successiva

- a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.
- b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a) del presente clausola, l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa

tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

- b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.
- b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.
- b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

- c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.
- d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del titolare del trattamento per ricorrere a sub- responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un congruo anticipo di almeno una settimana, salvo esigenze particolari per cause di forza maggiore che andranno documentate, dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il responsabile del trattamento fornisce al titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

- e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.
- b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

- a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.
- b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.
- c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:
 - 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

- 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.
- d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/ devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:
 - 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.
- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e comunque nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica, che in un primo momento potrà essere trasmessa anche per le vie brevi, dovrà in seguito essere indirizzata anche al seguente indirizzo e-mail: e PEC:, contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679

SEZIONE III DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
 - 1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679.

- c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

- d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

ALLEGATI
CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO
TRA TITOLARI DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO¹
ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare del trattamento: *[Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo responsabile della protezione dei dati]*

Nome :

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente e, ove applicabile del Responsabile protezione dati:

Responsabile Protezione Dati personali (RPD), e-mail:

pec:

Responsabile/i del trattamento *[Identità e dati di contatto del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del suo responsabile della protezione dei dati]*

Nome:

.....

Indirizzo:

.....

Nome, qualifica e dati di contatto del referente e, ove applicabile del Responsabile protezione dati: ..

.....

Firma e data di adesione:

.....

.....

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 7.06.2021

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

.....
.....

Categorie di dati personali trattati

.....
.....

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

.....
.....

Natura del trattamento

.....
.....

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

.....
.....

Durata del trattamento

.....
.....
.....
.....

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente.

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto dal o dai responsabili del trattamento (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Esempi di possibili misure:

- *misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali*
.....
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento*
.....
.....
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
.....
- *procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento*
.....
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
.....
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
.....
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
.....
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
.....
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
.....
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
.....

- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
.....
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
.....
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
.....
- *misure per garantire la qualità dei dati*
.....
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
.....
- *misure per garantire la responsabilità*
.....
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]*
.....

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve attuare per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento: